

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

BULLETIN OFFICIEL DE LA RÉGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE



Région Autonome
Vallée d'Aoste
Regione Autonoma
Valle d'Aosta

Aosta, 24 febbraio 2026

Aoste, le 24 février 2026

DIREZIONE, REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:
Presidenza della Regione – Affari legislativi e aiuti di Stato
Bollettino Ufficiale, Piazza Deffeyes, 1 – 11100 AOSTA
Tel. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Direttore responsabile: Dott.ssa Roberta Quattrocchio
Autorizzazione del Tribunale di Aosta n. 5/77 del 19.04.1977

DIRECTION, RÉDACTION ET ADMINISTRATION:
Présidence de la Région – Affaires législatives et aides d'État
Bulletin Officiel, 1 place Deffeyes – 11100 AOSTE
Tél. (0165) 273305 - E-mail: bur@regione.vda.it
PEC: legislativo_legale@pec.regione.vda.it
Directeur responsable : M.me Roberta Quattrocchio
Autorisation du Tribunal d'Aoste n° 5/77 du 19.04.1977

AVVISO

A partire dal 1° gennaio 2011 il Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta è pubblicato esclusivamente in forma digitale. L'accesso ai fascicoli del BUR, disponibili sul sito Internet della Regione <http://www.regione.vda.it>, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

AVIS

À compter du 1^{er} janvier 2011, le Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste est exclusivement publié en format numérique. L'accès aux bulletins disponibles sur le site internet de la Région <http://www.regione.vda.it>, est libre, gratuit et sans limitation de temps.

SOMMARIO

INDICE CRONOLOGICO da pag. 192 a pag. 194

PARTE PRIMA

Statuto Speciale e norme di attuazione
Leggi e regolamenti
Corte costituzionale 195
Atti relativi ai referendum

PARTE SECONDA

Atti del Presidente della Regione 219
Atti degli Assessori regionali
Atti del Presidente del Consiglio regionale
Atti dei dirigenti regionali 223
Deliberazione della Giunta e del Consiglio regionale
Avvisi e comunicati 233
Atti emanati da altre amministrazioni 234

PARTE TERZA

Bandi e avvisi di concorsi 236
Bandi e avvisi di gara

SOMMAIRE

INDEX CHRONOLOGIQUE de la page 192 à la page 194

PREMIÈRE PARTIE

Statut Spécial et dispositions d'application
Lois et règlements
Cour constitutionnelle 195
Actes relatifs aux référendums

DEUXIÈME PARTIE

Actes du Président de la Région 219
Actes des Assesseurs régionaux
Actes du Président du Conseil régional
Actes des dirigeants de la Région 223
Délibérations du Gouvernement et du Conseil régional
Avis et communiqués 233
Actes émanant des autres administrations 234

TROISIÈME PARTIE

Avis de concours 236
Avis d'appel d'offres

INDICE CRONOLOGICO

PARTE PRIMA

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sentenza 2 dicembre 2025, n. 16, depositata il 19 febbraio 2026.

pag. 195

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 gennaio 2026, n. 24.

Strada regionale n. 28 di Bionaz. Declassificazione del tratto di strada regionale, a seguito della realizzazione della galleria denominata "La Clusaz", dalla progressiva chilometrica 19+365 alla progressiva chilometrica 19+830, in località La Clusaz e trasferimento al demanio stradale del comune di Bionaz.

pag. 219

Decreto 23 gennaio 2026, n. 28

Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Artanavaz e Menouve, in comune di Etroubles, alla società Cooperativa Elettrica Gignod in variante rispetto a quanto precedentemente assentito con il decreto del Presidente della Regione 82/2016.

pag. 220

Decreto 27 gennaio 2026, n. 40.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua da una sorgente in comune di Etroubles, ad uso antincendio, originariamente assentita alla società Eni s.p.a., con sede a Roma, con il decreto del Presidente della Regione 578/2025.

pag. 221

Decreto 27 gennaio 2026, n. 41.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Pollein, ad uso antincendio, originariamente assentita alla società Eni s.p.a., con sede a Roma, con il decreto del Presidente della Regione 579/2025.

pag. 222

INDEX CHRONOLOGIQUE

PREMIÈRE PARTIE

COUR CONSTITUTIONNELLE

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 24 du 23 janvier 2026,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la Commune de Bionaz du tronçon de la route régionale 28 de Bionaz allant du PK 19+365 au PK 19+830, à La Clusaz, à la suite de la réalisation du tunnel dénommé *La Clusaz*.

page 219

Arrêté n° 28 du 23 janvier 2026,

accordant à *Cooperativa Elettrica Gignod*, l'autorisation, par concession, de dérivation d'eau de l'Artanavaz et du Menouve, dans la commune d'Etroubles, à usage hydroélectrique, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 82 du 1^{er} mars 2016.

page 220

Arrêté n° 40 du 27 janvier 2026,

autorisant le changement de titulaire de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux d'une source située dans la commune d'Etroubles, pour la lutte contre les incendies, et reconnaissant *Eni Industrial Evolution SpA*, dont le siège est à Rome, en tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation, accordée à *Eni SpA* de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 578 du 26 novembre 2025.

page 221

Arrêté n° 41 du 27 janvier 2026,

autorisant le changement de titulaire de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux d'un puits situé dans la commune de Pollein, pour la lutte contre les incendies, et reconnaissant *Eni Industrial Evolution SpA*, dont le siège est à Rome, en tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation, accordée à *Eni SpA* de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 579 du 26 novembre 2025.

page 222

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Provvedimento dirigenziale 23 gennaio 2026, n. 296.

Aggiornamento, per il triennio 2026/2028, degli importi di cui agli artt. 11, 13, 27, 43, 49 e 77 della legge regionale 5/2008 "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

pag. 223

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

Provvedimento dirigenziale 22 gennaio 2026, n. 275.

Rilascio, a Cva Eos S.r.l. a s.u. di Châtillon, Partita Iva 10718570012, dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,249 MW in località Pioule, nel Comune di Saint-Vincent, denominato "Fattoria solare Pioule" e a Deval S.p.A. a s.u. di Aosta, di parte della linea elettrica di connessione dell'impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata "linea 1003.

pag. 224

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione per la variante di tracciato, in comune di Lillianes, all'impianto elettrico a 15 kV tra le cabine elettriche denominate "Remondin" e "Fontainemore" nei comuni di Perloz, Lillianes e Fontainemore - Linea 956.

pag. 233

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto elettrico a 15 kV per l'installazione di un regolatore di tensione in frazione Villaret del comune di La Thuile. Linea 1011.

pag. 233

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI VALSAVARENCHÉ

Avviso di perfezionamento del titolo abilitativo procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs 190 del 2024. Impianto sito in Loc. Les Thoules di Valsavarenche, Valle d'Aosta.

pag. 234

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Acte n° 296 du 23 janvier 2026,

portant actualisation, au titre de 2026/2028, des montants fixés au sens des art. 11, 13, 27, 43, 49 et 77 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

page 223

ASSESSORAT DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL, DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLES

Acte du dirigeant n° 275 du 22 janvier 2026,

portant délivrance d'une autorisation unique à CVA EOS srl a su de Châtillon (numéro d'immatriculation IVA 10718570012) et à Deval SpA a su d'Aoste en vue de la réalisation, respectivement, d'une installation photovoltaïque d'une puissance de 2,249 MW dénommée *Fattoria solare Pioule* et située à Pioule, dans la commune de Saint-Vincent, et d'un tronçon de la ligne électrique n° 1003 raccordant l'installation en cause au réseau de distribution.

page 224

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une variante dans la commune de Lillianes à la ligne électrique entre les postes de transformation nommés «Remondin» et «Fontainemore» dans les communes de Perloz, Lillianes et Fontainemore (Dossier n. 956).

page 233

Avis de dépôt d'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une ligne électrique nécessaire pour l'installation d'un régulateur de tension dans la localité Villaret de la commune de La Thuile (Dossier n. 1011).

page 233

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE VALSAVARENCHÉ

Avis de perfectionnement du titre habilitant – Procédure habilitative simplifiée (PAS) au sens de l'article 8, alinéa 9, du décret législatif n° 190 de 2024. Installation située au lieu-dit Les Thoules, commune de Valsavarenche, Vallée d'Aoste.

page 234

COMUNE DI VILLENEUVE

Deliberazione 20 gennaio 2026, n. 8.

Esame osservazioni e approvazione della variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG del comune di Villeneuve concernente l'ampliamento della superficie di sottozona destinata a campeggio in seno alla sottozona Fb05*-Chavonne-laghetto inserendo oltre alla tipologia di campeggio sociale, già presente, quella a parco di campeggio.

pag. 234

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari (categoria D – posizione D), nel profilo professionale di istruttore contabile, con riserva di un posto per il personale interno, da assegnare all'organico della direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

pag. 236

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari (categoria D – posizione D), nel profilo professionale di istruttore contabile, con riserva di un posto per il personale interno, da assegnare all'organico della direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. Interni riservatari.

pag. 236

COMMUNE DE VILLENEUVE

Délibération n° 8 du 20 janvier 2026,

portant examen des observations déposées au sujet de la variante non substantielle n° 6 du plan régulateur général communal en vigueur, relative à l'agrandissement de la surface de la sous-zone Fb05* (Chavonne-laghetto) destinée au camping, et ce, par l'insertion de la destination de terrain de camping, en sus de la destination de camping social déjà prévue pour la sous-zone en question.

page 234

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Liste d'aptitude du concours public externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps plein et à durée indéterminée, de deux fonctionnaires (catégorie D – position D), dans le profil professionnel d'instructeur comptable, dont un poste réservé pour le personnel interne, à affecter dans le cadre de la direction générale de l'Université de la Vallée d'Aoste.

page 236

Liste d'aptitude du concours public externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps plein et à durée indéterminée, de deux fonctionnaires (catégorie D – position D), dans le profil professionnel d'instructeur comptable, dont un poste réservé pour le personnel interne, à affecter dans le cadre de la direction générale de l'Université de la Vallée d'Aoste. Poste réservé.

page 236

TESTO UFFICIALE
TEXTE OFFICIEL

PARTE PRIMA

PREMIÈRE PARTIE

CORTE COSTITUZIONALE

COUR CONSTITUTIONNELLE

Pubblicazione disposta a norma dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Sentenza 2 dicembre 2025, n. 16, depositata il 19 febbraio 2026.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta da:

-	Giovanni	AMOROSO	Presidente
-	Francesco	VIGANÒ	Giudice
-	Luca	ANTONINI	”
-	Stefano	PETITTI	”
-	Emanuela	NAVARRETTA	”
-	Maria Rosaria	SAN GIORGIO	”
-	Filippo	PATRONI GRIFFI	”
-	Marco	D'ALBERTI	”
-	Giovanni	PITRUZZELLA	”
-	Antonella	SCIARRONE ALIBRANDI	”
-	Massimo	LUCIANI	”
-	Maria Alessandra	SANDULLI	”
-	Roberto Nicola	CASSINELLI	”
-	Francesco Saverio	MARINI	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità degli artt. 30-*bis*, comma 2-*ter*, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall'art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 19 maggio 2025, depositato in cancelleria il 21 maggio successivo, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica del 2 dicembre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

deliberato nella camera di consiglio del 2 dicembre 2025.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2025, notificato il 19 maggio 2025 e depositato il successivo 21 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30-*bis*, comma 2-*ter*, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), così come modificati, rispettivamente, dall'art. 3, commi 4 e 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali), nonché, «in ogni caso», dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha modificato gli artt. 30-*bis* e 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

Le norme impugnate hanno previsto: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Più in particolare, l'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025 ha così disposto: «[d]opo il comma 2-*bis* dell'articolo 30-*bis* della l.r. 54/1998, come inserito dal comma 3, è inserito il seguente: “2-*ter*. Chi ha ricoperto per quattro mandati consecutivi la carica di Sindaco o quella di Vicesindaco nei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti non è, allo scadere del quarto mandato, immediatamente ricandidabile alla medesima carica. È consentito un quinto mandato consecutivo se uno dei quattro mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.”».

L'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, dal canto suo, ha sostituito l'art. 22 della legge reg. n. 54 del 1998, con il seguente: «1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da un numero di assessori, scelti tra i consiglieri comunali, stabilito sulla base dei valori percentuali definiti dalla Giunta regionale per la determinazione dei trasferimenti finanziari da attribuire ai Comuni, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), per l'anno in cui avviene l'elezione degli organi, pari a: *a)* due, nei Comuni con valore percentuale fino a 2; *b)* tre, nei Comuni con valore percentuale da 2,001 a 3; *c)* quattro, nei Comuni con valore percentuale da 3,001 a 5; *d)* cinque, nei Comuni con valore percentuale da 5,001 a 10; *e)* sei, nel Comune di Aosta. 2. Con l'atto di nomina della Giunta, il numero di assessori stabilito ai sensi del comma 1 può essere incrementato di una unità. Con il medesimo atto di nomina, il numero di assessori può essere aumentato di una ulteriore unità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, come attestato dall'organo di revisione economico-finanziaria. Per garantire l'invarianza della spesa, possono essere rideterminate le indennità di tutti i componenti della Giunta, senza considerare gli oneri derivanti dai permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui alle disposizioni contenute nella parte I, titolo III, capo IV del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). 3. Nel periodo di durata in carica del Consiglio comunale, il numero degli assessori può essere variato entro i limiti, minimo e massimo, di cui ai commi 1 e 2. 4. In tutti i Comuni, all'interno della Giunta è garantita la presenza di entrambi i generi qualora nella lista risultata vincitrice siano stati eletti consiglieri del genere meno rappresentato per almeno il 30 per cento degli eletti, salvo il caso in cui almeno un appartenente al genere meno rappresentato sia stato eletto alla carica di Sindaco o di Vicesindaco. 5. Le modalità di nomina e di revoca dei componenti della Giunta sono stabilite dallo statuto. 6. Non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco. 7. Non è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore».

Ad avviso della parte ricorrente, le suddette norme contrasterebbero con gli insegnamenti della giurisprudenza costituzionale (è citata la sentenza n. 60 del 2023) in tema di «rapporto tra la competenza legislativa statale in materia di ordinamento e di

organi di governo degli enti locali e la competenza legislativa primaria spettante nella stessa materia alle regioni a statuto speciale».

1.1.– Nello specifico, l'introduzione di un limite ai mandati consecutivi dei sindaci di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, disposta dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, violerebbe gli artt. 1 e 2, lettera *b*), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), nonché gli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, in relazione all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali): quest'ultimo, infatti, non contempla alcun limite ai mandati consecutivi del sindaco di comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e tale previsione costituirebbe un principio inderogabile per la stessa competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, che – giusta l'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale – deve disporre «[i]n armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica», risultandone vulnerati il principio di eguaglianza in materia di elettorato passivo e la competenza legislativa statale esclusiva in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (sono citate le sentenze di questa Corte n. 50 del 2015, n. 143 del 2010, n. 84 del 1994, n. 463 del 1992, n. 539 del 1990, n. 235 del 1988, n. 130 e n. 127 del 1987, n. 171 del 1984, n. 82 del 1982 e n. 108 del 1969, nonché l'ordinanza n. 571 del 1990).

Nemmeno potrebbe soccorrere, ad avviso di parte ricorrente, una qualche specialità della situazione della Valle d'Aosta rispetto al resto del territorio nazionale, non potendosi sostenere «che in questa sussistono minori difficoltà nella competizione elettorale per i Comuni fino a 5000 abitanti, rispetto al restante territorio nazionale o, più in generale, che il principio di democraticità della Repubblica e dei suoi enti locali debba in Valle d'Aosta essere applicato limitando l'elettorato passivo nei piccoli Comuni».

1.2.– Parimenti viziata sarebbe la previsione dell'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, giusta la quale gli assessori possono essere scelti soltanto tra i consiglieri comunali (è citata ancora la sentenza di questa Corte n. 60 del 2023). Il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali si discosterebbe radicalmente, infatti, dalle previsioni dell'art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali, ove si stabilisce che «[n]ei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e

nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere» e che «[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere». Queste ultime previsioni costituirebbero del pari principi dell'ordinamento giuridico, cui la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste deve attenersi anche nell'esercizio della sua potestà normativa primaria, sicché risulterebbero violati non soltanto gli artt. 1 e 2, lettera b), dello statuto di autonomia, ma altresì gli artt. 3, 51, 97, 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., non potendo la Regione autonoma statuire con propria legge in senso difforme da una previsione cui solo gli statuti comunali (limitatamente ai comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti) possono derogare.

1.3.– Non meno censurabile sarebbe, inoltre, la previsione dell'art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, giusta la quale «[n]on possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco». Qui, infatti, il contrasto ci sarebbe con la previsione (costituente parimenti principio inderogabile) dell'art. 64, comma 4, t.u. enti locali, giusta la quale «[i]l coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia». Dal momento che la norma regionale in esame esclude dall'incompatibilità a esser membri della giunta gli ascendenti e i discendenti, riducendo il novero dei parenti e degli affini incompatibili a quelli entro il primo grado, ed estende al vicesindaco ragioni di incompatibilità che la legge statale prevede solo a carico del sindaco, risulterebbero violate le medesime norme evocate per comprovare l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, non potendo la Regione bilanciare diversamente sul proprio territorio «il diritto politico di ciascun cittadino a partecipare alla cosa pubblica, anche come assessore comunale (art. 51 Cost.), con la necessità [...] di prevenire commistioni e conflitti di interessi a base familiare (art. 97 Cost.)», né estendere a carico di altri soggetti una disciplina che «esprime il componimento del conflitto tra i valori

costituzionali egualmente rilevanti attestati, da un lato, dall'art. 51 Cost., e dall'altro dall'art. 97 Cost.».

2.– Con atto depositato il 30 giugno 2025 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile o, comunque, non fondato.

2.1.– *In limine*, la Regione ha eccepito l'inammissibilità del gravame per tardività della deliberazione del Consiglio dei ministri di autorizzazione all'impugnativa: ad avviso della resistente, infatti, benché non possa dubitarsi della tempestività del deposito del ricorso, giusta il consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale che ha esteso al termine di sessanta giorni per l'impugnativa delle leggi il principio che, qualora – come nella specie – il termine venga a scadenza di sabato, esso è prorogato di diritto al lunedì successivo (è citata la sentenza di questa Corte n. 248 del 2022), l'impugnazione sarebbe comunque inammissibile, in quanto la deliberazione del Consiglio dei ministri, che non è atto processuale e che, ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), deve necessariamente precedere il promovimento del giudizio di legittimità costituzionale, sarebbe stata adottata nella medesima data del 19 maggio 2025, ossia quando il termine di sessanta giorni per l'impugnativa, che ai sensi dell'art. 127 Cost. decorre dalla pubblicazione della legge regionale, era ormai scaduto.

2.2.– In subordine, ma sempre preliminarmente, la Regione ha eccepito l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale prospettate con riferimento a norme e parametri non contemplati dalla deliberazione del Consiglio dei ministri: tale deliberazione, infatti, avrebbe autorizzato l'impugnazione soltanto dell'art. 22, commi 6 e 7, e dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per come rispettivamente introdotti dall'art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, e – in secondo luogo – circoscritto le censure di legittimità costituzionale alla violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale, «per mancato rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica esplicitati rispettivamente dagli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dal successivo articolo 51, comma 2», precisando che soltanto per la disposizione di cui al citato comma 2-*ter* dell'art. 30-*bis* della legge regionale impugnata si ravviserebbe «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l'elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Di conseguenza, sarebbero inammissibili le censure aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2024, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, siccome estraneo alle norme di cui è stata autorizzata l'impugnativa, nonché le censure aventi lo stesso comma 1 dell'art. 3, nella parte in cui introduce i nuovi commi 6 e 7 dell'art. 22, già citato, e l'art. 3, comma 4, nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all'art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, argomentate – rispettivamente – prospettando la violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., e la violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost., trattandosi di parametri costituzionali di cui la delibera autorizzativa non reca traccia.

2.3.– Nel merito, la resistente ha chiesto dichiararsi la non fondatezza di tutte le questioni.

Incontroverso essendo che le norme impugnate siano state approvate nell'esercizio della competenza legislativa primaria nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», di cui all'art. 2, lettera b), dello statuto di autonomia, la resistente ha anzitutto rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ricondotto a tale ambito la disciplina delle elezioni degli enti locali e delle relative ineleggibilità e incompatibilità (per ciò che riguarda la disciplina elettorale sono citate le sentenze n. 168 del 2018, n. 48 del 2003, n. 230 del 2001, n. 84 del 1997, n. 96 del 1968 e n. 105 del 1957; per quanto concerne la disciplina in tema di ineleggibilità e incompatibilità, le sentenze n. 283 del 2010, n. 288 del 2007, n. 189 del 1971 e n. 108 del 1969), evidenziando come lo stesso art. 1, comma 2, t.u. enti locali contenga un'espressa clausola di salvaguardia, a norma della quale «[l]e disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione».

Una volta individuato il parametro di legittimità costituzionale nel solo art. 2, lettera b), dello statuto speciale, ove si prescrive che la potestà normativa primaria deve esercitarsi «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica», la resistente ha contestato che tutte le norme del d.lgs. n. 267 del 2000 possano o debbano qualificarsi come di principio o di riforma economico-sociale, risultandone altrimenti vanificato lo stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie

particolari (art. 116 Cost.), e ha ricordato che la giurisprudenza costituzionale, pur affermando che la disciplina dettata dalle regioni a statuto speciale in materia elettorale e di ineleggibilità e incompatibilità deve rispettare il principio di eguaglianza di cui all'art. 51 Cost., ha ammesso che particolari situazioni ambientali o peculiari situazioni locali possono giustificare una deroga (sono citate le sentenze n. 283 e n. 143 del 2010, n. 276 del 1997 e n. 539 del 1990).

Dell'esistenza di tali peculiarità, ad avviso della resistente, non potrebbe dubitarsi «in un contesto come quello valdostano in cui tutta la Regione, fatta eccezione per il solo capoluogo, è costituita da Comuni di consistenza ben al di sotto dei 5.000 abitanti», rappresentando «davvero un *unicum* nel panorama nazionale», di modo che la previsione di un limite ai mandati consecutivi del sindaco e del vicesindaco assumerebbe la funzione di garantire un qualche ricambio periodico delle figure apicali del comune e di evitare fenomeni di cristallizzazione del potere locale, preservando il dinamismo democratico.

2.4.— In maniera sostanzialmente analoga, la resistente ha argomentato la non fondatezza delle censure rivolte all'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

Ribadito che l'avversa impostazione muove dalla – viene affermato – non condivisibile premessa che la competenza legislativa primaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dovrebbe recedere rispetto a qualsiasi disciplina contenuta nel testo unico degli enti locali, la resistente ha dapprima evidenziato che i limiti fissati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di ineleggibilità e incompatibilità non rilevarebbero con riguardo alla composizione della giunta comunale, trattandosi di organo di nomina sindacale (sono citate le sentenze n. 277 del 2011 e n. 48 del 2003), e ha quindi rimarcato che le peculiarità del proprio territorio, caratterizzato da una forte dimensione comunitaria, giustificerebbero senz'altro la scelta di escludere la possibilità che della giunta facciano parte assessori che non siano anche consiglieri comunali, stante l'«esigenza di rafforzare la legittimazione democratica dell'organo esecutivo, assicurando che tutti i suoi componenti siano investiti direttamente dal consenso popolare». Sempre le descritte peculiarità territoriali della regione giustificerebbero tanto la scelta di circoscrivere l'incompatibilità della nomina ad assessore ai parenti e agli affini entro il primo grado (anziché al terzo) del sindaco, quanto quella di estendere tale incompatibilità ai parenti e affini entro il medesimo grado del vicesindaco; fermo restando che,

diversamente da quanto assunto nel ricorso, l'incompatibilità riguarderebbe anche ascendenti e discendenti, essendo entrambi compresi nel perimetro della parentela per come disegnata dall'art. 74 del codice civile, si tratterebbe, per un verso, di preservare il regolare ed efficace funzionamento degli organi locali, specie nei comuni con popolazione talmente esigua da rendere problematica l'individuazione di persone non legate da vincoli di parentela o affinità col sindaco e, per altro verso, di preservare l'imparzialità del funzionamento della macchina amministrativa, estendendo le ragioni di incompatibilità anche ai parenti e affini del vicesindaco, il quale, a differenza di quanto accade nel resto del territorio nazionale, è eletto a suffragio universale e diretto e, in caso di cessazione dalla carica del sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, assume la carica di sindaco fino al rinnovo del consiglio comunale.

La ragionevolezza di tale soluzione normativa risulterebbe inoltre avvalorata, secondo la difesa regionale, dall'esistenza di un'ulteriore previsione di garanzia, contenuta nell'art. 31, comma 1, della stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, ove si stabilisce che «[i] componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado» e che «[i]l divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione». L'obbligo di allontanamento dall'aula costituirebbe, infatti, un rafforzamento del principio costituzionale di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione perfino più penetrante di quanto previsto dall'art. 78 t.u. enti locali, che si limita a disporre il divieto di prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado.

Considerato in diritto

3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30-*bis*, comma 2-*ter*, e 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 3, commi 4 e 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nonché, «in ogni caso», dell'art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha modificato gli artt. 30-*bis* e 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

Le norme impugnate hanno previsto: a) la non immediata ricandidabilità alla carica di sindaco e vicesindaco nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti per coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie); b) il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali; c) il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco.

Tutte le norme sono state impugnate per violazione degli artt. 1 e 2, lettera b), dello statuto speciale, nonché degli artt. 1, 3, 51, 114 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., in relazione alle norme interposte costituite dagli artt. 51, comma 2, 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali. Quanto alle norme recanti il divieto di scelta degli assessori comunali al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali e il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco è stato altresì evocato anche il parametro dell'art. 97 Cost.

4.– Nel costituirsi in giudizio, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha preliminarmente eccepito, anzitutto, l'inammissibilità del ricorso per tardività della delibera governativa di autorizzazione all'impugnativa. Ad avviso della resistente, infatti, essendo stata la legge oggetto d'impugnativa pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Valle d'Aosta* in data 18 marzo 2025, la delibera in questione avrebbe dovuto essere adottata indefettibilmente entro sabato 17 maggio 2025, in ossequio al termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 127 Cost., «giacché la regola processuale che prevede la proroga di diritto al lunedì successivo concerne [...] esclusivamente l'atto processuale del ricorso, e non anche l'attività politico-amministrativa propedeutica, nella quale si estrinseca la volontà del Governo di contestare l'incostituzionalità della legge regionale».

L'eccezione non merita accoglimento.

I giudizi in via d'azione sono disciplinati, anzitutto, dall'art. 127 Cost., che regola i ricorsi statali avverso le leggi regionali al primo comma e i ricorsi regionali avverso le leggi statali al secondo comma. In entrambi i casi uno e uno solo è il termine normativamente previsto: quello di sessanta giorni (dalla pubblicazione della legge) utile per il promovimento (la norma recita: «[...] può promuovere [...]). Il complesso procedimento previsto dal testo originario di tale articolo è stato dunque nettamente

semplificato dall'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La forma del promovimento del giudizio in via principale è il ricorso, come stabilito dagli artt. 31, comma 3 (per i ricorsi statali) e 32, secondo comma (per i ricorsi regionali), della legge n. 87 del 1953. È pertanto il ricorso che deve essere proposto nel termine di sessanta giorni, dovendo intendersi per proposizione la sua notificazione (così l'inequivoco dettato delle due previsioni normative ora citate), restando invece irrilevanti le attività preparatorie, a partire da quella di redazione del ricorso stesso da parte del difensore tecnico (così la sentenza di questa Corte n. 24 del 2022). Il ricorso deve essere preceduto dalla «deliberazione del Consiglio dei ministri» ovvero dalla «deliberazione della giunta regionale», ma quanto a tali deliberazioni la legge prescrive solo ch'esse precedano la proposizione del ricorso (cioè la sua notificazione), senza prevedere uno specifico termine ulteriore (al contrario di quanto accade per il deposito del ricorso stesso, fissato in dieci giorni – rispettivamente – dagli artt. 31, comma 4, e 32, terzo comma, della legge n. 87 del 1953).

Questo assetto procedimentale è confermato dall'art. 22 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, ove si ribadisce che l'atto che «promuove questione di legittimità costituzionale» è il «ricorso» (comma 1) e che detto ricorso deve essere depositato (ora) «con modalità telematica» (comma 2). Anche in questo caso non è contemplato alcun termine specifico per l'adozione della deliberazione del Consiglio dei ministri ovvero della giunta regionale.

Dal complesso normativo così sintetizzato emerge con chiarezza che il termine di adozione delle suddette deliberazioni è stabilito solo *per relationem*: poiché devono essere “previe” rispetto alla notificazione del ricorso, esse devono rispettare, quanto al termine, la medesima disciplina prevista per l'atto introduttivo. L'eccezione della resistente postula, invece, una scissione fra il termine di notificazione del ricorso e quello di adozione della deliberazione dell'organo politico competente a decidere dell'impugnazione che non ha fondamento costituzionale e non trova alcuna traccia nemmeno nelle fonti di rango sub-costituzionale.

L'inscindibile legame fra il termine di notificazione del ricorso e il termine di adozione della deliberazione dell'organo politico non viene meno neppure quando la notificazione interviene oltre il sessantesimo giorno. Ciò può verificarsi nelle ipotesi in cui il termine di rito scada di sabato, di domenica o di giorno festivo e venga prorogato

al primo giorno feriale utile successivo (come accaduto nella specie: il ricorso è stato notificato il sessantaduesimo giorno in quanto il termine scadeva di sabato e sempre il sessantaduesimo giorno è stata adottata la deliberazione del Consiglio dei ministri).

La proroga del termine al primo giorno feriale utile è principio generale del nostro ordinamento (sentenza n. 85 del 2012) ed è salda la giurisprudenza costituzionale che ritiene tale principio applicabile anche al processo costituzionale, in base alle previsioni dell'art. 52, commi 3 e 5, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), che operano nel giudizio costituzionale in virtù del rinvio di cui all'art. 22, primo comma, della legge n. 87 del 1953 (sentenza n. 248 del 2022). Né potrebbe essere diversamente: la proroga ha la funzione di soddisfare l'esigenza di assicurare la pienezza del diritto di difesa e la stessa possibilità della notificazione telematica degli atti, oggi consentita dal progresso tecnologico, non fa venir meno tale esigenza, considerati il diritto costituzionale al riposo (art. 36, terzo comma, Cost.) e – per quanto specificamente concerne i giudizi in via principale, così come i conflitti intersoggettivi e interorganici – le difficoltà organizzative delle amministrazioni al sabato, alla domenica e ai giorni festivi. Quando, dunque, il termine di notificazione del ricorso si sposta in avanti a causa dell'applicazione del ricordato principio generale, l'inscindibile connessione fra termine di notificazione e termine di adozione della deliberazione dell'organo politico competente fa sì che lo spostamento riguardi anche quest'ultimo. Tanto senza che ciò implichi alcuna deroga al termine stabilito nell'art. 127 Cost., incidendo la proroga solamente sulle modalità del suo computo (sentenza n. 248 del 2022). Di qui la non fondatezza della prima delle eccezioni di inammissibilità proposte dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

5.– In subordine, ma ancora preliminarmente, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha eccepito che, per oggetti censurati e per parametri costituzionali evocati, il ricorso si discosterebbe dalla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'impugnativa. Tale deliberazione, infatti, avrebbe autorizzato la proposizione della questione di legittimità costituzionale soltanto con riferimento all'art. 22, commi 6 e 7, e all'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per come rispettivamente introdotti dall'art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, e circoscritto le censure alla violazione dell'art. 2, lettera b),

dello statuto di autonomia, «per mancato rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica esplicitati rispettivamente dagli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e dal successivo articolo 51, comma 2», precisando che soltanto per la disposizione di cui al citato comma 2-ter dell'art. 30-bis della legge regionale si ravviserebbe «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l'elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Di conseguenza, sarebbero inammissibili le censure del ricorso aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, trattandosi di norma estranea a quelle di cui è stata autorizzata l'impugnativa, nonché le censure aventi a oggetto l'art. 3, comma 1, citato, nella parte in cui introduce i nuovi commi 6 e 7 dell'art. 22, parimenti citato, e l'art. 3, comma 4, nella parte in cui aggiunge il comma 2-ter all'art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, censure che rispettivamente lamentano la violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera p), Cost., e la violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost. Nell'uno come nell'altro caso, infatti, sarebbero stati evocati parametri costituzionali di cui la delibera autorizzativa non reca traccia.

5.1.– L'eccezione è solo parzialmente fondata.

Va ricordato che, in ragione della natura politica delle scelte concernenti il gravame, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel pretendere, nei giudizi in via principale, la necessaria corrispondenza tra la delibera, con cui l'organo legittimato si determina a proporre l'impugnazione, e il contenuto del ricorso, con conseguente inammissibilità di censure che riguardino disposizioni normative e/o parametri costituzionali non figuranti nella delibera stessa (tra le molte, sentenze n. 161 del 2025, n. 126 del 2024, n. 223 del 2023 e n. 199 del 2020).

Ciò posto, la deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato l'odierna impugnativa risulta adottata «secondo i termini e le motivazioni» dell'allegata relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, la quale, dopo aver ripercorso il contenuto normativo dell'art. 22, commi 6 e 7, e dell'art. 30-bis, comma 2-ter, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 3, commi 1 e 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, ne ha evidenziato il contrasto

«con le disposizioni degli articoli 64, comma 4, 47, commi 3 e 4, e 51, comma 2, del TUEL». Tali disposizioni sarebbero vincolanti anche per l'odierna resistente in relazione alla previsione statutaria che la competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali dev'essere esercitata «[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica [...] nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica», addebitando alla (sola) previsione dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, citato, anche «la violazione degli articoli 2, 3, 48 e 51 della Costituzione, posti a tutela dei diritti politici fondamentali in materia di elettorato passivo e attivo per l'elezione alle cariche pubbliche elettive locali».

Risultano, pertanto, effettivamente assenti dal testo della delibera: a) l'impugnazione dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui introduce il nuovo comma 1 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998; b) il riferimento ai parametri costituzionali dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., che l'Avvocatura generale dello Stato ha posto a fondamento delle censure rivolte all'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998; c) il riferimento ai parametri costituzionali dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., che l'Avvocatura generale dello Stato ha posto a fondamento delle censure rivolte all'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha aggiunto il comma 2-*ter* all'art. 30-*bis* della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998.

Sennonché, la costante giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che, con l'ovvio limite della sostanziale fedeltà alla delibera del Consiglio dei ministri, dev'essere riconosciuta all'Avvocatura dello Stato la discrezionalità tecnica necessaria a integrare il tenore della ricevuta autorizzazione (fra le tante, sentenza n. 75 del 2023 e precedenti ivi richiamati). E se non può dubitarsi del fatto che in nessuna parte della delibera risultano argomenti suscettibili di tradursi in censure del tipo di quelle di cui sopra, alle lettere b) e c), non altrettanto può dirsi per quella di cui alla lettera a), dal momento che l'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nell'introdurre il nuovo comma 1 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, stabilisce che «[l]a Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, dal Vicesindaco e da [...] assessori, scelti tra i consiglieri comunali [...]», così sostanzialmente riproducendo, sia pure in forma

affermativa, la medesima norma di cui al successivo comma 7, giusta la quale «[n]on è, in ogni caso, ammessa la nomina di cittadini non facenti parte del Consiglio comunale alla carica di assessore».

In altri termini, la questione di legittimità costituzionale promossa in riferimento alla previsione dell'art. 22, comma 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellato, ben può logicamente estendersi anche alla previsione del comma 1 del medesimo articolo, nella parte in cui stabilisce che la Giunta è composta da assessori «scelti tra i consiglieri comunali». Prova ne sia che, a prescindere dal *petitum* del ricorso, la norma da ultimo citata, ove la questione venisse accolta, potrebbe essere destinata alla declaratoria d'illegittimità costituzionale in via consequenziale ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, avendo essa contenuto pressoché identico a quello della norma in ipotesi dichiarata costituzionalmente illegittima.

5.2.— Sulla scorta delle considerazioni che precedono devono pertanto considerarsi ammissibili: a) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto di autonomia, e degli artt. 3 e 51 Cost., in relazione al mancato rispetto della previsione contenuta nell'art. 51 t.u. enti locali, costituente principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica; b) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellati dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali; c) la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, promossa per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto speciale, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 64, comma 4, t.u. enti locali.

5.3.— Devono invece dichiararsi inammissibili le censure aventi a oggetto: a) l'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha introdotto i nuovi commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera *p*), Cost.; b) l'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui

ha aggiunto il comma 2-ter all'art. 30-bis della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, per violazione dell'art. 1 dello statuto speciale e degli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera p), Cost.

6.– Venendo, ora, al merito delle censure, occorre anzitutto rilevare che la più recente giurisprudenza costituzionale ha puntualmente definito i rapporti fra normativa statale e normativa regionale in materia di disciplina dell'elettorato passivo e delle ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, ravvisando nel d.lgs. n. 267 del 2000 la fonte interposta condizionante la legittimità delle leggi regionali per rapporto alla fonte costituzionale che prioritariamente viene in considerazione in detta materia (l'art. 51 Cost.).

Così, la sentenza n. 60 del 2023 ha affermato che i principi costituzionali applicabili in materia devono armonizzarsi «in base ad uno specifico punto di equilibrio la cui individuazione deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale». L'identificazione di tale punto di equilibrio può essere variabile in ragione del mutare delle caratteristiche e delle esigenze del processo formativo della volontà democratica, tant'è vero che «è il legislatore statale a trovarsi nelle migliori condizioni per stabilire i contorni di tale regolamentazione, e per apprezzare, sempre unitariamente, eventuali esigenze che suggeriscano di modificare il punto di equilibrio raggiunto, come del resto ha fatto anche di recente, aumentando, per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il numero dei mandati consecutivi consentiti» (entrambi i passi ora citati si rinviengono al punto 8 del *Considerato in diritto*). Ciò – si badi – riguarda tutte le regioni, ivi comprese quelle ad autonomia speciale, tant'è vero che le statuizioni ora riportate furono rese in un giudizio avente a oggetto una legge della Regione autonoma della Sardegna.

Al *dictum* della sentenza n. 60 del 2023 si è esplicitamente richiamata la sentenza n. 196 del 2024, ove si è aggiunto che, essendo «frutto di un bilanciamento tra diversi interessi costituzionali, la individuazione del punto di equilibrio tra gli stessi ad opera della normativa in materia è espressione della discrezionalità del legislatore, che può essere sindacata da questa Corte solo se manifestamente irragionevole». Nella medesima pronuncia, poi (ed è affermazione che acquista specifico rilievo in questa controversia, come si vedrà *infra*, punto 6.1.), si è ricostruita la logica ispiratrice della normativa statale in materia dopo la novellazione del comma 2 dell'art. 51 t.u. enti locali a opera dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 gennaio 2024, n. 7 (Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali dell'anno 2024 e in materia di revisione delle anagrafi della

popolazione residente e di determinazione della popolazione legale), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 2024, n. 38. Questa Corte, infatti, ha rilevato che «[i]l novellato art. 51, comma 2, t.u. enti locali è ispirato [...] a una logica graduale: nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi. Si tratta di una scelta non manifestamente irragionevole, che, pur secondo una logica e una struttura diverse rispetto alle precedenti, intende realizzare un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali che vengono in considerazione» (punto 3.2. del *Considerato in diritto*). La pronuncia ora ricordata è stata resa a seguito del ricorso di una regione ad autonomia ordinaria (la Regione Liguria), ma le sue statuizioni, concernendo la normativa statale, sono rilevanti anche in un contenzioso come quello che qui ci occupa, nel quale la controversia è tra lo Stato e una regione ad autonomia speciale.

Con la sentenza n. 64 del 2025 (avente a oggetto una legge della Regione Campania), questa Corte ha poi precisato che «[a]nche a norme che hanno un contenuto specifico e puntuale può essere riconosciuta la natura di principio fondamentale (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 166 del 2021, n. 84 del 2017, n. 67 del 2016 e n. 44 del 2014), laddove la specificità delle prescrizioni sia in rapporto di “coessenzialità e di necessaria integrazione” con la natura dei principi medesimi (tra le tante, sentenze n. 189 del 2022 e n. 192 del 2017); ciò in ragione della loro vocazione “finalistica” (tra le tante, sentenze n. 195 del 2024, n. 112 del 2023 e n. 38 del 2016) ad assicurare un’esigenza (non di omogeneità ma) di uniformità normativa su tutto il territorio nazionale (tra le tante, sentenze n. 112 del 2023, n. 106 del 2022 e n. 145 del 2021), come può accadere in presenza di una “scelta di fondo” (sentenza n. 44 del 2021) operata dal legislatore statale» (punto 7.2. del *Considerato in diritto*). In questo modo, per un verso, è venuta compiutamente alla luce la portata normativa dell’affidamento al legislatore statale del compito di identificare il punto di equilibrio tra i vari principi costituzionali; per l’altro, si è confermato che l’esigenza di «uniformità normativa» concerne «tutto il territorio nazionale», senza alcuna esclusione di quello delle regioni ad autonomia speciale.

Con la successiva sentenza n. 148 del 2025, questa Corte, ancora, ha ripreso il collegamento fra art. 51 e art. 3 Cost. già operato dalla sentenza n. 143 del 2010, nella quale si era affermato che «l’esercizio del potere legislativo da parte delle Regioni in ambiti, pur ad esse affidati in via primaria, che concernano la ineleggibilità e la

incompatibilità alle cariche elettive incontra necessariamente il limite del rispetto del principio di eguaglianza specificamente sancito in materia dall'art. 51 Cost.», e ha ribadito che l'esigenza di uniformità concerne tutto il territorio nazionale, poiché quello di elettorato passivo è un diritto politico fondamentale che può essere disciplinato solo da leggi generali e senza che si determinino discriminazioni fra i cittadini (punto 6.2.2. del *Considerato in diritto*).

Da ultimo, con la sentenza n. 211 del 2025, questa Corte ha ritenuto che una legge della Provincia autonoma di Trento contrastasse con il divieto del terzo mandato consecutivo previsto dalla legislazione dello Stato e ha affermato che «il divieto in questione non sia imposto dalla Costituzione [...] e tuttavia valga anche per le autonomie speciali, sia perché – allo stato attuale della legislazione – deve considerarsi un principio generale dell'ordinamento [...], sia in ragione del necessario rispetto del principio di eguaglianza nell'accesso alle cariche elettive [...]» (così, in sintesi, il punto 3 del *Considerato in diritto*). In particolare, in questa stessa pronuncia la Corte ha affermato che «le autonomie speciali, nel disciplinare le cause di ineleggibilità e incompatibilità, per quanto rimesse alla loro competenza legislativa primaria, sono comunque tenute al rispetto dei principi enunciati dalla legge n. 165 del 2004 che siano “espressivi dell'esigenza indefettibile di uniformità imposta dagli artt. 3 e 51 Cost.” (sentenza n. 143 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 148 del 2025, n. 134 del 2018 e n. 294 del 2011)» (punto 7 del *Considerato in diritto*).

Da questo costante indirizzo della giurisprudenza costituzionale, al quale qui si intende dare continuità, si evince che la vigente normativa statale in materia di elettorato passivo, ineleggibilità e incompatibilità è direttamente attuativa dell'art. 51 Cost., nel suo intimo collegamento con l'art. 3 Cost. Da tali paradigmi costituzionali si desume un'esigenza generale di uniformità della disciplina concernente il diritto politico di elettorato, che può trovare distinte declinazioni nelle diverse discipline regionali, ma pur sempre nel rispetto dei principi della legislazione dello Stato, dei quali – come si è detto – possono fare parte anche norme più puntuali e specifiche, purché siano espressione di esigenze generali.

È alla luce di questo indirizzo che vanno scrutinate le censure prospettate nel ricorso introduttivo del presente giudizio.

6.1.– Esaminando per prima la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come modificato (*supra*, punto

5.2., *sub a*), non è dubbio che la previsione della non immediata ricandidabilità del sindaco e del vicesindaco (entrambi, in Valle d'Aosta, «eletti dai cittadini a suffragio universale e diretto»: art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998) nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, relativamente a coloro che abbiano ricoperto la medesima carica per quattro mandati consecutivi (salvo che uno dei mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie) abbia un contenuto difforme da quanto stabilito dall'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, che – come detto – ha soppresso qualunque limite alla ricandidabilità alla carica sindacale nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

Né risulta decisivo, sul punto, l'argomento della Regione resistente facente leva sulla peculiare struttura del contesto valdostano, i cui comuni – fatta eccezione per il capoluogo – hanno tutti consistenza inferiore ai cinquemila abitanti: come ricorda la sentenza n. 60 del 2023, «i comuni “con abitanti fino a 5.000 sono quasi 6.000 in Italia – circa il 70 per cento dei comuni – e governano più della metà del territorio nazionale”», di talché è da escludere che una qualche specificità regionale possa argomentarsi sulla sola base della taglia dei comuni della regione pel profilo della popolazione residente.

Ancor meno decisivo si rivela l'ulteriore argomento della difesa regionale volto a giustificare la scelta di prevedere la non immediata ricandidabilità degli organi monocratici cosiddetti “di vertice” degli enti locali con la presunta maggior aderenza al quadro dei principi costituzionali tratteggiato dalla sentenza n. 60 del 2023: come si è parimenti detto, non è qui in questione la correttezza del bilanciamento operato dalla legge regionale tra il diritto di elettorato passivo, l'accesso alla competizione elettorale in condizioni di eguaglianza e il buon funzionamento della pubblica amministrazione, ma unicamente la facoltà che, nell'esercizio della loro potestà legislativa primaria, le regioni a statuto speciale derogino allo specifico bilanciamento di volta in volta effettuato dal legislatore statale. Una volta negata tale facoltà, affermando espressamente – come fa la sentenza n. 60 del 2023 – che l'individuazione dello specifico punto di equilibrio «deve essere lasciata nelle mani del legislatore statale», e giudicando – come fa la successiva sentenza n. 196 del 2024 – «non manifestamente irragionevole» la «logica graduale» che ispira il nuovo testo dell'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, ove si disegna un sistema contemplante «nessun limite di mandato nei comuni demograficamente più piccoli, un limite di tre mandati consecutivi per i comuni intermedi, un limite di due mandati consecutivi per i comuni più popolosi», la censura proposta con il ricorso introduttivo del presente giudizio risulta fondata.

Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come inserito dall'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 51, comma 2, t.u. enti locali, e degli artt. 3 e 51 Cost.

6.2.– Non dissimili argomenti militano a favore della fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale concernenti il divieto che gli assessori comunali siano scelti al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali (*supra*, punto 5.2., *sub b*) e il divieto che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del sindaco e del vicesindaco (*supra*, punto 5.2., *sub c*). Anche in questo caso non è dubbio che si tratti di previsioni difformi da quelle degli artt. 47, commi 3 e 4, e 64, comma 4, t.u. enti locali, che rispettivamente prevedono che gli assessori dei comuni con popolazione fino a quindicimila abitanti possano essere scelti anche al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali (salva diversa previsione dello statuto comunale) e che della giunta non possano far parte il coniuge, gli ascendenti, i discendenti e i parenti e affini entro il terzo grado del sindaco, mentre nessun divieto di nomina è posto per il coniuge e i parenti e affini del vicesindaco.

Al riguardo, non è condivisibile l'assunto della difesa regionale secondo cui i limiti alla competenza normativa primaria delle regioni a statuto speciale, che questa Corte ha ravvisato in materia di ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive, non dovrebbero operare con riguardo alla composizione della giunta, trattandosi di organo non elettivo, ma di nomina sindacale. In disparte il fatto che in dottrina è pacifico che il principio di eguaglianza presiede all'accesso a tutte le cariche elettive e non può essere circoscritto a quelle a investitura con voto popolare, la giurisprudenza di questa Corte ha già ricondotto l'appartenenza alla giunta comunale alla nozione di «accesso ad un ufficio pubblico politico», ritenendola presidiata dal medesimo principio di eguaglianza che ispira l'art. 51 Cost. (sentenza n. 107 del 2024).

Tanto considerato, deve concludersi che anche in questo caso lo specifico punto di equilibrio individuato dal legislatore statale opera da limite invalicabile per la potestà normativa regionale primaria che le regioni a statuto speciale posseggono in materia di ordinamento degli enti locali. Né contrari argomenti possono desumersi dalla sentenza n. 48 del 2003, che pure la difesa regionale cita a sostegno dei propri assunti. Vero è, infatti, che in tale sentenza, nel rigettare la «prospettazione secondo cui la legislazione elettorale sarebbe di per sé estranea alla materia dell'ordinamento degli enti locali», questa Corte ha

espressamente affermato che «[l]a configurazione degli organi di governo degli enti locali, i rapporti fra gli stessi, le modalità di formazione degli organi, e quindi anche le modalità di elezione degli organi rappresentativi, la loro durata in carica, i casi di scioglimento anticipato, sono aspetti di questa materia», ma non è meno vero che, subito dopo, non ha mancato di richiamare «i vincoli per il legislatore regionale derivanti dall'esigenza di rispettare i principi costituzionali e dell'ordinamento giuridico, quando l'intervento legislativo tocca i delicati meccanismi della democrazia locale». Vincoli che, per l'appunto, la costante giurisprudenza costituzionale ha individuato nell'esigenza di assoggettare la materia delle ineleggibilità e incompatibilità alle cariche elettive (nel senso sopra precisato) al non irragionevole bilanciamento operato dal legislatore statale.

6.2.1.– Venendo, più nello specifico, alla censura di legittimità costituzionale concernente l'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998 (*supra*, punto 5.2., *sub b*), la Regione resistente dubita che la possibilità di scegliere gli assessori anche al di fuori dell'insieme dei consiglieri comunali abbia valore di principio inderogabile, atteso che l'art. 47, comma 4, t.u. enti locali testualmente dispone che «[n]ei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere».

È tuttavia agevole replicare che la norma regionale impugnata, nel prevedere il divieto che, nei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti, cittadini non facenti parte del consiglio comunale siano nominati assessori, priva del tutto i comuni della possibilità di stabilire diversamente mediante i loro statuti, risolvendosi dunque in una pur indiretta compromissione del diritto dei cittadini di accedere alla carica di assessore, diritto che – per principio generale – deve essere uguale per tutti su tutto il territorio nazionale, salva la sussistenza di specificità locali che, tuttavia, come già visto, non possono risolversi nella mera consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione.

Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellati dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 47, commi 3 e 4, t.u. enti locali.

6.2.2.– Quanto, poi, alla censura di legittimità costituzionale concernente l'art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998 (*supra*, punto 5.2., *sub c*), deve

anzitutto convenirsi con la difesa regionale nel senso che l'incompatibilità stabilita dalla norma impugnata vale anche per gli ascendenti e i discendenti, sia pure in primo grado (e non fino al terzo, come invece prevede l'art. 64, comma 4, t.u. enti locali): a norma dell'art. 74 cod. civ., la parentela «è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite» ed è dunque evidente che (anche) ascendenti e discendenti sono inclusi tra i «parenti [...] di primo grado» del sindaco (e del vicesindaco) per i quali la norma impugnata prevede il divieto di far parte della giunta comunale.

Ciò precisato, non può tuttavia ulteriormente convenirsi con la difesa regionale laddove sostiene che la scelta di circoscrivere al primo grado il vincolo di parentela e affinità rilevante ai fini dell'incompatibilità alla nomina di assessore sarebbe giustificata «dalla peculiare dimensione geografica e territoriale valdostana», caratterizzata non soltanto dalla esclusiva presenza di comuni di consistenza inferiore ai cinquemila abitanti (a eccezione del capoluogo), ma altresì «da comunità legate da legami parentali diffusi e da una dimensione relazionale ristretta, soprattutto nei molti centri minori». Si è infatti già ricordato che è l'intero territorio nazionale a essere caratterizzato dalla dominante presenza di comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti e che, di conseguenza, non è possibile addurre la ridotta consistenza numerica della popolazione residente nei comuni della regione (e la conseguenziale presenza di legami parentali diffusi ch'è propria di ogni dimensione comunitaria ristretta) per giustificare una qualche specificità locale.

Né vale in contrario ricordare – come fanno le difese regionali allo scopo di sminuire il contrasto fra norma statale e norma regionale – la previsione dell'art. 31, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, a tenor del quale «[i] componenti degli organi collegiali degli enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge o di loro parenti o affini sino al quarto grado», con «obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione». Non è infatti dubbio che l'incompatibilità alla carica assessorile di parenti e affini fino al terzo grado del sindaco, costituendo un limite allo *ius ad officium*, abbia portata assai più ampia del limite allo *ius in officio* previsto dalla norma regionale ora riportata.

Per motivi speculari, la questione di legittimità costituzionale della norma in esame è fondata anche nella parte in cui, diversamente da quanto previsto dall'art. 64, comma 4, t.u. enti locali, vieta che della giunta facciano parte il coniuge, i parenti e gli affini in primo grado del vicesindaco. Vero è che, nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste,

il vicesindaco è eletto a suffragio universale e diretto (art. 25 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998), ma non è meno vero che le funzioni affidate al vicesindaco dall'art. 30 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998 non differiscono sostanzialmente da quelle previste dall'art. 53 t.u. enti locali, trattandosi in entrambi i casi di sostituire il sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo. E a fronte di una sostanziale affinità di funzioni la previsione di un divieto, a carico dei parenti e degli affini del vicesindaco, di far parte della giunta comunale si risolve in una compromissione del diritto di costoro ad accedere alla carica di assessore, diritto che – in difetto di specificità locali che possano giustificare un trattamento differenziato – dev'essere, per principio generale, uguale per tutti su tutto il territorio nazionale.

Deve, pertanto, essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, comma 6, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, come novellato dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, per violazione dell'art. 2, lettera *b*), dello statuto reg. Valle d'Aosta, in relazione al principio dell'ordinamento giuridico della Repubblica espresso dall'art. 64, comma 4, t.u. enti locali.

7.– Mette comunque conto osservare, infine, che la giurisprudenza di questa Corte, sopra sinteticamente ripercorsa (punto 6), ha evidenziato che la disciplina statale nella materia che qui interessa è mutata nel tempo, come è logico che sia a fronte del naturale evolversi delle dinamiche politico-sociali e – conseguentemente – delle esigenze di protezione dei diritti costituzionali che ne sono coinvolti. Proprio questa constatazione impone una considerazione di chiusura.

Possono invero presentarsi profili di disarmonia fra l'esigenza di uniformità su tutto il territorio nazionale della disciplina in materia di elettorato passivo e l'esigenza (che lo stesso legislatore statale ha avvertito) di tenere adeguatamente conto dell'evoluzione della realtà politico-sociale. Non può infatti escludersi che (oltre ai modi e ai contenuti) i tempi del mutamento siano diversi nelle varie realtà regionali e che – pertanto – l'adattamento dinamico della normativa statale non sia ovunque adeguatamente tempestivo. Spetta pertanto al legislatore statale identificare meccanismi di nomopoiesi che consentano di coniugare nel modo più coerente l'esigenza di uniformità e quella di adattamento. Questa Corte, infatti, non ha inteso l'uniformità come sinonimo di identità, sicché, pur sempre nel rispetto del combinato disposto degli artt. 3 e 51 Cost., margini per una normazione regionale in materia possono sempre essere identificati dalla legge dello Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-*bis*, comma 2-*ter*, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), inserito dall'art. 3, comma 4, della legge della Regione Valle d'Aosta 3 marzo 2025, n. 4 (Disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale, nell'anno 2025, delle elezioni regionali e generali comunali. Modificazioni di leggi regionali in materia di enti locali);

2) *dichiara* l'illegittimità costituzionale dell'art. 22, commi 1, 6 e 7, della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, così come sostituiti dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025;

3) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha sostituito i commi 6 e 7 dell'art. 22 della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 51, 97 e 117, secondo comma, lettera *p*), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

4) *dichiara* inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 4, della legge reg. Valle d'Aosta n. 4 del 2025, nella parte in cui ha inserito il comma 2-*ter* all'art. 30-*bis* della legge reg. Valle d'Aosta n. 54 del 1998, promossa, in riferimento all'art. 1 dello statuto speciale e agli artt. 1, 114, primo comma, e 117, secondo comma, lettera *p*), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 dicembre 2025.

F.to:

Giovanni AMOROSO, Presidente

Massimo LUCIANI, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 febbraio 2026

Il Cancelliere

F.to: Valeria EMMA

PARTE SECONDA

ATTI DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Decreto 23 gennaio 2026, n. 24.

Strada regionale n. 28 di Bionaz. Declassificazione del tratto di strada regionale, a seguito della realizzazione della galleria denominata "La Clusaz", dalla progressiva chilometrica 19+365 alla progressiva chilometrica 19+830, in località La Clusaz e trasferimento al demanio stradale del comune di Bionaz.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

1. di declassificare, con tutte le relative pertinenze, il tratto della Strada Regionale n. 28 di Bionaz, dalla progressiva chilometrica 19+365 alla progressiva chilometrica 19+830, come meglio evidenziato in colore blu nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di trasferire il tratto della Strada Regionale n. 28 di Bionaz, al demanio del Comune di Bionaz con le relative pertinenze e tutte le eventuali concessioni e occupazioni che insistono sulla medesima;
3. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;
4. di demandare l'esecuzione del presente decreto e tutte le conseguenti incombenze amministrative alla struttura regionale competente in materia di viabilità e opere stradali.

Aosta, 23 gennaio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

DEUXIÈME PARTIE

ACTES DU PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Arrêté n° 24 du 23 janvier 2026,

portant déclassement et transfert au domaine routier de la Commune de Bionaz du tronçon de la route régionale 28 de Bionaz allant du PK 19+365 au PK 19+830, à La Clusaz, à la suite de la réalisation du tunnel dénommé *La Clusaz*.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

1. Le tronçon de la route régionale 28 de Bionaz allant du PK 19+365 au PK 19+830 et indiqué en bleu sur le plan annexé au présent arrêté, dont il fait partie intégrante et substantielle, ainsi que tous ses accessoires, sont déclassés.
2. Le tronçon de la route régionale 28 de Bionaz en question, ainsi que ses accessoires, sont transférés au domaine de la Commune de Bionaz, avec les éventuelles concessions ou autorisations d'occupation qui les concernent.
3. Le présent arrêté est publié au Bulletin officiel de la Région.
4. La structure régionale compétente en matière de voirie et d'ouvrages routiers est chargée de l'exécution du présent arrêté ainsi que de l'accomplissement de toutes les obligations administratives découlant de celui-ci.

Fait à Aoste, le 23 janvier 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

ALLEGATO AL DECRETO N. 24
ANNEXE AU DÉCRET N° 24
Strada Regionale n. 28 di Bionaz
Route régionale n° 28 de Bionaz

IN DATA 23 GENNAIO 2026
LE 23 JANVIER 2026



estratto da GeoNavigatore progetto SCT – Regione Autonoma Valle d'Aosta
Comune di Bionaz - dalla progressiva chilometrica 19+365 alla progressiva chilometrica 19+830
extrait du GeoNavigatore progetto SCT (NOTA: "GeoNavigatore progetto SCT" in corsivo) –
Région autonome Vallée d'Aoste
Commune de Bionaz – du point kilométrique 19+365 au point kilométrique 19+830

tratto di strada da declassificare dalla progr. km. 19+365 alla progr. km. 19+830
tronçon de route à déclasser allant du PK 19+365 au PK 19+830

Decreto 23 gennaio 2026, n. 28

Concessione di derivazione d'acqua ad uso idroelettrico dai torrenti Artanavaz e Menouve, in comune di Etroubles, alla società Cooperativa Elettrica Gignod in variante rispetto a quanto precedentemente assentito con il decreto del Presidente della Regione 82/2016.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

Fatti salvi i diritti dei terzi, è assentita in via definitiva alla società Cooperativa Elettrica Gignod, con sede a Saint-Christophe, la concessione di derivazione d'acqua dai torrenti Artanavaz e Menouve in comune di Etroubles, ad uso idroelettrico, nella misura di moduli massimi 32,32 e medi annui 12,81 dal torrente Artanavaz e moduli massimi 13,68 e medi annui 3,31 dal torrente Menouve, per complessivi moduli massimi 46,00 e medi annui 16,12, al fine di produrre, sul salto di 189,47 metri, la potenza nominale media annua di 2.994,37 kW, nella centrale denominata "La Clusaz" ubicata in comune di Allein.

Arrêté n° 28 du 23 janvier 2026,

accordant à *Cooperativa Elettrica Gignod*, l'autorisation, par concession, de dérivation d'eau de l'Artanavaz et du Menouve, dans la commune d'Etroubles, à usage hydroélectrique, à titre de modification de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 82 du 1^{er} mars 2016.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Sans préjudice des droits des tiers, *Cooperativa Elettrica Gignod*, dont le siège est à Saint-Christophe, est autorisée à titre définitif à dériver, à usage hydroélectrique, de l'Artanavaz, dans la commune d'Etroubles, 32,32 modules d'eau au maximum et 12,81 modules d'eau en moyenne par an et du Menouve, dans ladite commune, 13,68 modules d'eau au maximum et 3,31 modules d'eau en moyenne par an, pour un total de 46 modules d'eau au maximum et de 16,12 modules d'eau en moyenne par an, pour la production, sur une chute de 189,47 mètres, d'une puissance nominale moyenne de 2 994,37 kW par an dans la centrale dénommée *La Clusaz* et située dans la commune d'Allein.

Art 2

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la concessione è rilasciata a far data dal 1° gennaio 2026 e sino al giorno 26 luglio 2038, scadenza dell'originaria concessione come da rinnovo assentito con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 429 del 22 ottobre 2009, subordinatamente all'osservanza delle condizioni stabilite nel disciplinare protocollo n. 144/DDS del 9 gennaio 2026 e con l'obbligo del pagamento anticipato, presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale, del canone annuo di euro 90.849,18 (novantamilaottocentoquarantanove/18), in ragione di euro 30,34 per kW, sulla potenza nominale media annua di 2.994,37 kW, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1604 in data 28 novembre 2025, soggetto a revisione annuale.

Art. 3

La Presidenza della Regione e l'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ognuno per la parte di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 23 gennaio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Decreto 27 gennaio 2026, n 40.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua da una sorgente in comune di Etroubles, ad uso antincendio, originariamente assentita alla società Eni s.p.a., con sede a Roma, con il decreto del Presidente della Regione 578/2025.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

La società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, è riconosciuta quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua, ad uso antincendio, dalla sorgente ubicata in comune di Etroubles sul terreno censito al foglio 23, mappale 43 del N.C.T. del medesimo comune, per complessivi moduli massimi 0,0011, corrispondenti a 0,11 l/s e medi 0,0019 corrispondenti a 0,19 l/s per un volume annuo di prelievo pari a 60 m³, a servizio della stazione di pompaggio sita nel medesimo comune, assentita con il decreto del Presidente della Regione 578/2025.

Art. 2

Per l'esercizio della derivazione di cui sopra la società Eni Industrial Evolution s.p.a. è tenuta all'osservanza delle con-

Art. 2

L'autorisation, par concession, est accordée du 1er janvier 2026 au 26 juillet 2038, date d'expiration de l'autorisation initiale renouvelée par l'arrêté du président de la Région n° 429 du 22 octobre 2009, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait. La concessionnaire est tenue de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 144/DDS du 9 janvier 2026 et de verser à l'avance, à la Trésorerie de la Région, une redevance annuelle de 90 849,18 euros (quatre-vingt-dix mille huit cent quarante-neuf euros et dix-huit centimes), calculée en fonction de la puissance nominale moyenne, qui est de 2 994,37 kW par an, et sur la base du montant fixé par la délibération du Gouvernement régional n° 1604 du 28 novembre 2025 pour chaque kW, à savoir 30,34 euros, et actualisée chaque année.

Art. 3

La Présidence de la Région et l'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 23 janvier 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 40 du 27 janvier 2026,

autorisant le changement de titulaire de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux d'une source située dans la commune d'Étroubles, pour la lutte contre les incendies, et reconnaissant Eni Industrial Evolution SpA, dont le siège est à Rome, en tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation, accordée à Eni SpA de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 578 du 26 novembre 2025.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Eni Industrial Evolution SpA, dont le siège est à Rome, est reconnue en tant que nouvelle titulaire de l'autorisation, par concession, accordée, pour la lutte contre les incendies, à *Eni SpA* de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 578 du 26 novembre 2025, en vue de la dérivation depuis la source située dans la commune d'Étroubles et inscrite sur la feuille 23, parcelle 43, du nouveau cadastre des terrains de ladite commune, de 0,0011 module d'eau (0,11 l/s) au maximum et de 0,0019 module d'eau (0,19 l/s) en moyenne, correspondant à 60 m³ au total par an, pour la desserte de la station de pompage située dans ladite commune.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, *Eni Industrial Evolution SpA* est tenue de respecter les conditions établies par le

dizioni contenute nel disciplinare di concessione registrato al protocollo regionale con il n. 10712/DDS in data 11 novembre 2025, con l'obbligo del pagamento anticipato del relativo canone annuo sulla base delle tariffe vigenti, dando atto che salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione è fissata sino al giorno 25 novembre 2055, termine di scadenza della concessione, assentita con il decreto del Presidente della Regione 578/2025.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e la Presidenza della Regione, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 gennaio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

Decreto 27 gennaio 2026, n 41.

Nulla-osta alla variazione di titolarità e riconoscimento della società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua da un pozzo in comune di Pollein, ad uso antincendio, originariamente assentita alla società Eni s.p.a., con sede a Roma, con il decreto del Presidente della Regione 579/2025.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Omissis

decreta

Art. 1

La società Eni Industrial Evolution s.p.a., con sede a Roma, è riconosciuta quale nuovo soggetto titolare della concessione di derivazione d'acqua, ad uso antincendio, dal pozzo ubicato sul terreno censito al foglio 2, mappale 90 del N.C.T. del comune di Pollein, in località Eliporto, per complessivi moduli massimi 0,0011, corrispondenti a 0,11 l/s e medi 0,0019 corrispondenti a 0,19 l/s per un volume annuo di prelievo pari a 60 m³, a scopo antincendio, a servizio della stazione di pompaggio sita nel medesimo comune, assentita con il decreto del Presidente della Regione 579/2025.

Art. 2

Per l'esercizio della derivazione di cui sopra la società Eni Industrial Evolution s.p.a. è tenuta all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione registrato al protocollo regionale con il n. 10713/DDS in data 11 novembre 2025, con l'obbligo del pagamento anticipato del relativo canone annuo sulla base delle tariffe vigenti, dando atto che salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la durata della concessione è fissata sino al giorno 25 novembre 2055, termine di scadenza della concessione, assentita con il decreto del Presidente della Regione 579/2025.

cahier des charges n° 10712/DDS du 11 novembre 2025 et de verser à l'avance la redevance annuelle due, calculée sur la base des tarifs en vigueur. L'autorisation en cause est valable jusqu'au 25 novembre 2055, date d'expiration de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 578/2025, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait.

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et la Présidence de la Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 janvier 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

Arrêté n° 41 du 27 janvier 2026,

autorisant le changement de titulaire de l'autorisation, par concession, de dérivation des eaux d'un puits situé dans la commune de Pollein, pour la lutte contre les incendies, et reconnaissant *Eni Industrial Evolution SpA*, dont le siège est à Rome, en tant que nouvelle titulaire de ladite autorisation, accordée à *Eni SpA* de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 579 du 26 novembre 2025.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉGION

Omissis

arrête

Art. 1^{er}

Eni Industrial Evolution SpA, dont le siège est à Rome, est reconnue en tant que nouvelle titulaire de l'autorisation, par concession, accordée, pour la lutte contre les incendies, à *Eni SpA* de Rome par l'arrêté du président de la Région n° 579 du 26 novembre 2025, en vue de la dérivation du puits situé dans la commune de Pollein, localité Héliport, et inscrit sur la feuille 2, parcelle 90, du nouveau cadastre des terrains de ladite commune, de 0,0011 module d'eau (0,11 l/s) au maximum et de 0,0019 module d'eau (0,19 l/s) en moyenne, correspondant à 60 m³ au total par an, pour la desserte de la station de pompage située dans ladite commune.

Art. 2

Aux fins de la dérivation en question, *Eni Industrial Evolution SpA* est tenue de respecter les conditions établies par le cahier des charges n° 10713/DDS du 11 novembre 2025 et de verser à l'avance la redevance annuelle due, calculée sur la base des tarifs en vigueur. L'autorisation en cause est valable jusqu'au 25 novembre 2055, date d'expiration de l'autorisation accordée par l'arrêté du président de la Région n° 579/2025, sauf en cas de renonciation, caducité ou retrait.

Art. 3

L'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e la Presidenza della Regione, ognuno per la parte di propria competenza sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto.

Aosta, 27 gennaio 2026.

Il Presidente
Renzo TESTOLIN

ATTI DEI DIRIGENTI REGIONALI

**ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE,
TERRITORIO E AMBIENTE**

Provvedimento dirigenziale 23 gennaio 2026, n. 296.

Aggiornamento, per il triennio 2026/2028, degli importi di cui agli artt. 11, 13, 27, 43, 49 e 77 della legge regionale 5/2008 "Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

In assenza del Dirigente della Struttura economica circolare, rifiuti, bonifiche a attività estrattive

Omissis

decide

- 1) di aggiornare, per il triennio 2026/2028, gli importi di cui agli artt. 11, 13, 27, 43, 49 e 77 della legge regionale 5/2008 come riportato nella seguente tabella:

l.r. n.5/2008	Importi triennio 2026/2028
Articolo 11 – diritto proporzionale	53,07 euro per ogni ettaro con un minimo di 796,07 euro annui
Articolo 13 – contributo per la realizzazione delle infrastrutture e degli interventi pubblici di recupero ambientale	0,39 euro per ogni metro cubo di materiale estratto
Articolo 27 – diritto proporzionale	19,91 euro per ogni ettaro con un minimo di 796,07 euro
Articolo 43 – diritto proporzionale	19,91 euro per ogni ettaro con un minimo di 331,70 euro
Articolo 49 – diritto proporzionale	53,07 euro per ogni ettaro con un minimo di 796,07 euro annui 1,99 euro per 1000 litri di acque minerali e di sorgente
Articolo 77 – diritti di istruttoria	530,70 euro per spese tecniche di istruttoria

Art. 3

L'Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement et la Présidence de la Région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Aoste, le 27 janvier 2026.

Le président,
Renzo TESTOLIN

ACTES DES DIRIGEANTS DE LA RÉGION

**ASSESSORAT DE L'ESSOR ÉCONOMIQUE, DE LA
FORMATION ET DU TRAVAIL, DES TRANSPORTS
ET DE LA MOBILITÉ DURABLES**

Acte n° 296 du 23 janvier 2026,

portant actualisation, au titre de 2026/2028, des montants fixés au sens des art. 11, 13, 27, 43, 49 et 77 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 (Réglementation en matière de carrières, de mines et d'eaux minérales naturelles, de source et thermales).

Le coordinateur du département de l'environnement, en l'absence du dirigeant de la structure « économie circulaire, déchets, décontamination des sites et activités extractives »

Omissis

décide

- 1) Les montants fixés au sens des art. 11, 13, 27, 43, 49 et 77 de la loi régionale n° 5 du 13 mars 2008 sont actualisés, au titre de 2026/2028, comme il appert du tableau ci-après :

LR n° 5/2008	Montants 2026/2028
Art. 11 – Droit proportionnel	53,07 euros par hectare, pour un minimum annuel de 796,07 euros
Art. 13 – Concours à la réalisation des infrastructures et des actions publiques de remise en état des sites	0,39 euros par mètre cube de minéraux extraits
Art. 27 – Droit proportionnel	19,91 euros par hectare, pour un minimum de 796,07 euros
Art. 43 – Droit proportionnel	19,91 euros par hectare, pour un minimum de 331,70 euros
Art. 49 – Droit proportionnel	53,07 euros par hectare, pour un minimum annuel de 796,07 euros 1,99 euro tous les 1 000 litres d’eau minérale et de source mise en bouteille
Art. 77 – Droits d’instruction	530,70 euros pour les dépenses techniques d’instruction

- 2) di stabilire che gli importi di cui sopra trovino applicazione a datare dal 1° febbraio 2026;

3) di stabilire che il presente provvedimento sia trasmesso, a cura della Struttura organizzativa economia circolare, rifiuti bonifiche e attività estrattive dell’Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ai Comuni della Regione, alle ditte interessate e venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
- 2) Les montants ci-dessus sont appliqués à compter du 1er février 2026.

3) Le présent acte est transmis par la structure « Économie circulaire, déchets, décontamination des sites et activités extractives » de l’Assessorat régional des ouvrages publics, du territoire et de l’environnement aux Communes de la Vallée d’Aoste et aux entreprises intéressées et est publié au Bulletin officiel de la Région.

4) Le présent acte n’entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.

L’estensore
Riccardo LANZINI

Il Coordinatore
Luca FRANZOSO

Le rédacteur,
Riccardo LANZINI

Le coordinateur
Luca FRANZOSO

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO,
FORMAZIONE E LAVORO, TRASPORTI
E MOBILITÀ SOSTENIBILE

ASSESSORAT DE L’ESSOR ÉCONOMIQUE,
DE LA FORMATION ET DU TRAVAIL, DES
TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ DURABLES

Provvedimento dirigenziale 22 gennaio 2026, n. 275.

Acte du dirigeant n° 275 du 22 janvier 2026,

Rilascio, a Cva Eos S.r.l. a s.u. di Châtillon, Partita Iva 10718570012, dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,249 MW in località Pioule, nel Comune di Saint-Vincent, denominato “Fattoria solare Pioule” e a Deval S.p.A. a s.u. di Aosta, di parte della linea elettrica di connessione dell’impianto alla rete di distribuzione che sarà denominata “linea 1003.

portant délivrance d’une autorisation unique à *CVA EOS srl a su* de Châtillon (numéro d’immatriculation IVA 10718570012) et à *Deval SpA a su* d’Aoste en vue de la réalisation, respectivement, d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 2,249 MW dénommée *Fattoria solare Pioule* et située à Pioule, dans la commune de Saint-Vincent, et d’un tronçon de la ligne électrique n° 1003 raccordant l’installation en cause au réseau de distribution.

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
SVILUPPO ECONOMICO ED ENERGIA,
IN VACANZA DEL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SVILUPPO ENERGETICO SOSTENIBILE

LA COORDINATRICE DU DÉPARTEMENT DE L’ES-
SOR ÉCONOMIQUE ET DE L’ÉNERGIE, LE POSTE DE
DIRIGEANT DE LA STRUCTURE « DÉVELOPPEMENT
ÉNERGÉTIQUE DURABLE » ÉTANT VACANT

Omissis

décide

Omissis

décide

1. di concedere a CVA EOS S.r.l. a s.u. di Châtillon, Partita IVA 10718570012, l’autorizzazione unica di cui all’articolo 9 del d.lgs. 190/2024 per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2,249 MW da localizzarsi nell’area “ex tiro a volo” in Località Pioule, Frazione Marc, nel Comune di Saint Vincent, denominato

1. L’autorisation unique visée à l’art. 9 du décret législatif n° 190 du 25 novembre 2024 est délivrée à *CVA EOS srl a su* de Châtillon (numéro d’immatriculation IVA 10718570012), en vue de la réalisation et de l’exploitation d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 2,249 MW dénommée *Fattoria solare Pioule* et située à

- “Fattoria Solare Pioule”, della cabina di consegna in media tensione che sarà denominata “Pioule” e del tratto di linea elettrica a 15 kV dalla cabina medesima alla power station di trasformazione facenti parte della linea elettrica di connessione denominata “Linea 1003”;
2. di concedere a Deval S.p.A. a s.u. di Aosta, Partita IVA 01013210073, secondo quanto previsto dal punto 3 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio della restante parte della linea elettrica “Linea 1003”, di cui al punto precedente, composta da una linea elettrica interrata in media tensione a 15 kV destinata a connettere la cabina di consegna dell'impianto di generazione, che sarà denominata “Pioule”, alla linea interrata esistente denominata “linea 089”, comprensiva dell'allestimento della nuova cabina di consegna;
 3. di concedere alla società di cui al punto 2., l'autorizzazione per la realizzazione degli interventi sulla rete esistente consistenti nella dismissione degli equipaggiamenti elettromeccanici presenti all'interno della cabina elettrica n° 7149 denominata “Tiro a volo”, e della linea aerea di derivazione in media tensione, comprensiva dei relativi sostegni, in uscita dalla cabina secondaria “Ponte Romano” alla cabina “Tiro a volo”, per uno sviluppo di circa 250 metri;
 4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. 190/2024, l'impianto idroelettrico e le opere a esso strettamente connesse sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio sui fondi individuati all'interno dell'elaborato allegato al progetto denominato “35.7_CVAEos_PDCA240011670301_Elenco ditte”;
 5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Saint-Vincent consistente nella rimozione della simbologia relativa a due aree destinate a servizi di emergenza e a servizi di interesse locale per la gestione delle emergenze (individuate come si02 “Area per le emergenze di ricovero popolazione” e si05 “Area per elicotteri”), demandando al Comune l'attività di cui all'art. 18 della legge regionale 11/1998;
 6. con riferimento alle autorizzazioni di cui ai punti 1., 2. e 3., di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto composto dalla documentazione richiamata in premessa;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
 - b.1. prima della realizzazione delle opere interferenti con la sede o in fascia di rispetto stradale, le società autorizzate di cui ai punti 1 e 2 dovranno richiedere al Comune di Saint-Vincent la necessaria concessione;
 - b.2. per quanto riguarda la linea elettrica di connessione interrata, la società autorizzata di cui al punto 2.:
 - b.2.1. dovrà attuare le misure e le precauzioni progettuali indicate nello studio di compatibilità di cui all'elaborato “Doc. No.
- Pioule, au hameau de Marc, dans la commune de Saint-Vincent, sur l'ancien site de tir au vol, du poste de livraison MT qui sera dénommé *Pioule*, ainsi que du tronçon de la ligne électrique de 15 kV raccordant ledit poste au poste de transformation de la ligne électrique n° 1003.
2. Aux termes du point 3 du décret ministériel du 10 septembre 2010, *Deval SpA a su* d'Aoste (numéro d'immatriculation IVA 01013210073) est autorisée à construire et à exploiter le tronçon restant de la ligne électrique MT de 15 kV n° 1003 de raccordement souterrain allant depuis le nouveau poste de livraison de l'installation de production, qui sera dénommé *Pioule*, à la ligne souterraine n° 089, ainsi que le nouveau poste de livraison.
 3. La société visée au point 2 est autorisée à réaliser les travaux concernant le réseau existant et consistant en la désaffectation des équipements électromécaniques du poste électrique n° 7149 dénommé *Tiro a volo*, ainsi que de la ligne aérienne MT, poteaux compris, allant du poste secondaire Ponte romano audit poste *Tiro a volo* (250 mètres environ).
 4. Les travaux concernant l'installation et les ouvrages qui y sont étroitement liés sont déclarés d'utilité publique, non différables et urgents au sens du deuxième alinéa de l'art. 2 du décret législatif n° 190/2024 et une servitude préjudant à l'expropriation est établie sur les parcelles indiquées dans le document annexé au projet et dénommé *35.7_CVAEos_PDCA240011670301_Elenco ditte*.
 5. Le présent acte vaut variante du document d'urbanisme de la Commune de Saint-Vincent et comporte l'effacement des symboles indiquant deux aires destinées à accueillir les services d'urgence et les services d'intérêt local pour la gestion des urgences (zone si02 : *Area per le emergenze di ricovero popolazione* et zone si05 : *Area per elicotteri*) et la Commune est chargée de l'activité visée à l'art. 18 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998.
 6. Pour ce qui est des autorisations visées aux points 1, 2 et 3, il est établi ce qui suit :
 - a. Les ouvrages doivent être réalisés conformément au projet composé des documents visés au préambule ;
 - b. Les prescriptions formulées au cours de la procédure doivent être respectées et, par conséquent :
 - b.1. Avant de réaliser les travaux concernant la chaussée ou la marge de recul de la route, les sociétés autorisées au sens des points 1 et 2 doivent demander à la Commune de Saint-Vincent l'autorisation y afférente ;
 - b.2. Pour ce qui est de la ligne souterraine de raccordement, la société autorisée au sens du point 2 se doit :
 - b.2.1. D'appliquer les mesures et les précautions prévues par l'étude de compatibilité visée au document *Doc. No.*

- 25_CVAEos_Relaz Geotec-Geol_Comp
Impianto– Maggio 2025”;
- b.2.2. dovrà garantire una profondità di posa, sotto l'alveo del torrente Vagnod e per tutta l'area di interferenza con la fascia B circostante, di almeno 1,5 metri;
- b.3. per ottemperare alle esigenze di tutela archeologica, tutti gli scavi previsti in progetto superiori ai 50 cm dal piano di campagna, compresa la posa dei cavidotti diretti all'esistente cabina DEVAL di via Battaglione Aosta, dovranno essere eseguiti in regime di assistenza archeologica, da effettuarsi da parte di archeologi professionisti esterni all'amministrazione regionale, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Struttura Patrimonio archeologico e restauro beni monumentali, insieme alla data di inizio lavori, con congruo anticipo rispetto all'inizio del cantiere;
- b.4. per il contenimento delle emissioni diffuse di polveri in atmosfera dovranno essere previsti:
- b.4.1 il mantenimento di adeguata umidità nell'area di transito degli automezzi per preservare la viabilità pubblica da residui terrosi;
- b.4.2 la circolazione degli automezzi a bassa velocità per evitare il sollevamento di polveri;
- b.4.3 nella stagione secca, eventuale bagnatura con acqua delle strade e dei cumuli di scavo stoccati, per evitare la dispersione di polveri;
- b.4.4 innalzamento di barriere protettive anti-polvere di altezza idonea intorno ai cumuli e/o alle aree di cantiere per proteggere alberi e filari limitrofi;
- b.4.5 copertura dei cumuli definitivi di terre e rocce da scavo in attesa di smaltimento per mezzo di inerbimenti protettivi;
- b.4.6 sospensione delle demolizioni e movimentazioni di materiali polverulenti durante le giornate con vento intenso;
- b.5. per quanto riguarda l'attività cantieristica necessaria per la realizzazione dell'opera, i limiti acustici da rispettare rimangono quelli indicati dalla vigente normativa, salvo deroghe o esenzioni da autorizzazione che possono essere concesse dal Comune (Art. 13 – l.r. 20/2009). Gli organi di controllo (Art. 14 – l.r. 20/2009) possono richiedere la verifica acustica atta a dimostrare il rispetto dei valori limite sopra indicati;
- b.6. con riferimento alle acque superficiali, in fase di realizzazione delle opere previste in progetto, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per ridurre gli impatti su tale matrice, in particolare modo sul Torrente Vagnod durante i lavori di posa del cavidotto. Inoltre, dovrà essere eseguito un controllo puntuale e periodico dei mezzi meccanici utilizzati per evitare immissioni accidentali di inquinanti (in particolare idrocarburi)
- 25_CVAEos_Relaz Geotec-Geol_Comp
Impianto– Maggio 2025 ;
- b.2.2. De garantir que les câbles devant passer sous le lit du Vagnod et sous l'ensemble de la zone B longeant celui-ci soient enfouis à au moins 1,5 mètre de profondeur ;
- b.3. Pour ce qui est des exigences de protection archéologique, les fouilles dont le projet prévoit la réalisation à plus de 50 cm de profondeur depuis le niveau du terrain naturel, y compris celles pour la pose de câbles devant atteindre le poste de rue du Bataillon Aosta et appartenant à Deval SpA a su, doivent avoir lieu sous surveillance archéologique, assurée par des archéologues professionnels n'appartenant pas à la Région, dont le nom doit être communiqué à la structure « Patrimoine archéologique et restauration des biens monumentaux », avec la date de début des travaux, et ce, avant l'ouverture du chantier ;
- b.4. Pour ce qui est de la maîtrise des émissions diffuses de poussières dans l'atmosphère :
- b.4.1 La zone de circulation des véhicules doit être convenablement humidifiée, entre autres pour éviter que des résidus de terre se déposent sur les voies publiques ;
- b.4.2 La vitesse de circulation des véhicules dans le chantier doit être limitée ;
- b.4.3 Pendant la saison sèche, les pistes et les tas de matériaux pulvérulents doivent être humidifiés si besoin est ;
- b.4.4 Des barrières de protection, d'une hauteur appropriée, doivent être érigées autour des tas de matériaux ou des zones de chantier, en vue de la protection des arbres et des lignes de végétation limitrophes ;
- b.4.5 Les tas définitifs de terres et de roches excavées doivent être couverts dans l'attente de leur enherbement à titre de protection ;
- b.4.6 Les démolitions et les déplacements de matériaux pulvérulents doivent être suspendus pendant les journées où le vent est intense ;
- b.5. Pour ce qui est de la réalisation des travaux, les niveaux sonores prévus par les dispositions en vigueur ne doivent pas être dépassés, sauf dérogation ou exonération autorisée par la Commune au sens de l'art. 13 de la loi régionale n° 20 du 30 juin 2009. Les organes de contrôle visés à l'art. 14 de la LR n° 20/2009 peuvent demander à vérifier le respect des niveaux sonores susmentionnés ;
- b.6. Pour ce qui est des eaux superficielles, pendant la phase de réalisation des ouvrages prévus par le projet, des mesures appropriées de réduction des impacts sur celles-ci, et notamment sur le Vagnod, doivent être adoptées lors de la pose des câbles ; Par ailleurs, un contrôle ponctuel des engins utilisés lors de la réalisation des travaux doit être effectué périodiquement afin que soit évitée toute dispersion accidentelle de pol-

all'interno dei corpi idrici superficiali. La regolare effettuazione dei controlli suddetti dovrà essere verificabile mediante la consultazione dei registri di manutenzione dei mezzi e nel Piano di sicurezza interna dei cantieri;

b.7. con riferimento al suolo e alle acque sotterranee dovranno essere adottati opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi tipo di sversamento accidentale di sostanze inquinanti, tenendo conto che:

b.7.1. il progetto prevede, in particolare per la posa del cavidotto, attività di scavo all'interno della zona di protezione di una sorgente;

b.7.2. date le caratteristiche idrogeologiche del settore oggetto della presente autorizzazione, per via della circolazione idrica sotterranea sub-superficiale e la vicinanza con il corpo idrico sotterraneo della Conca di Châtillon, qualsiasi eventuale sversamento potrebbe avere ricadute a breve termine sia sulle acque di sorgente sia su quelle della falda principale;

b.8. con riferimento all'amianto:

b.8.1. gli interventi di bonifica della copertura del fabbricato da demolire dovranno essere eseguiti da una ditta specializzata iscritta allo specifico Albo che prima di iniziare i lavori dovrà presentare un piano di lavoro all'organo di vigilanza competente territorialmente (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'A.U.S.L. Valle d'Aosta). Andrà verificata l'eventuale presenza di materiali contenenti amianto (MCA) nelle strutture oggetto di demolizione ed eventualmente gestiti come rifiuti contenenti amianto secondo le normative vigenti;

b.9. con riferimento ai rifiuti e alle terre e rocce da scavo:

b.9.1. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione per cessare la qualifica di rifiuti devono essere sottoposti a una operazione di recupero presso un impianto esterno debitamente autorizzato o attraverso una specifica campagna con impianto mobile, anch'esso debitamente autorizzato, presso il cantiere di interesse. In entrambi i casi potranno essere utilizzati nel cantiere materiali che avranno cessato la qualifica di rifiuto solo se avranno le caratteristiche chimico-fisiche e prestazionali, attestate da dichiarazione di conformità, relative allo specifico utilizzo previsto;

b.9.2. considerando solo come indicativi quelli inseriti nel documento progettuale "28.1 Relazione smaltimento materiali di risulta", tutti gli impianti di gestione dei rifiuti prodotti nelle varie fasi di cantiere dovranno essere debitamente autorizzati, con autorizzazione in corso di validità, alla ricezione delle specifiche tipologie di

luanti (et notamment d'hydrocarbures) dans les eaux superficielles. Les carnets d'entretien des engins et le plan de sécurité interne des chantiers doivent faire état de la réalisation régulière des-dits contrôles.

b.7. Pour ce qui est des sols et des eaux souterraines, des mesures appropriées doivent être adoptées afin que l'épandage accidentel de polluants soit évité, compte tenu de ce qui suit :

b.7.1. Le projet prévoit, notamment en vue de la pose des câbles, des fouilles à l'intérieur du périmètre de protection d'une source ;

b.7.2. La zone faisant l'objet de la présente autorisation étant caractérisée, du point de vue hydrogéologique, par une circulation d'eau au niveau sub-superficiel et par la proximité à la nappe d'eau souterraine de la cuvette de Châtillon, tout déversement pourrait engendrer des retombées à court terme tant sur les eaux de source que sur les eaux de la nappe principale ;

b.8. Pour ce qui est de l'amiante :

b.8.1. Les travaux de désamiantage de la toiture du bâtiment à démolir doivent être confiés à une entreprise spécialisée inscrite au registre y afférent ; celle-ci se doit, avant de commencer les travaux, de présenter un plan de travail à l'organe de vigilance territorialement compétent, à savoir le Service de prévention et de sécurité sur les lieux de travail de l'Agence USL de la Vallée d'Aoste. Il y a lieu de vérifier si des matériaux contenant de l'amiante (MCA) sont présents dans les structures devant être démolies et, le cas échéant, de gérer ceux-ci, en tant que déchets contenant de l'amiante, selon les dispositions en vigueur ;

b.9. Pour ce qui est des gravats et des terres et roches excavées :

b.9.1. Les gravats dérivant des opérations de démolition et de construction peuvent ne plus être classés en tant que déchets s'ils sont recyclés dans une installation externe dûment autorisée ou, dans le cadre d'une campagne spécifique menée dans le chantier concerné, dans une installation mobile dûment autorisée. Dans les deux cas, les matériaux n'étant plus classés en tant que déchets peuvent être réutilisés sur le chantier, à condition qu'ils réunissent, au vu d'une déclaration de conformité, les conditions chimiques, physiques et opérationnelles relatives à l'emploi envisagé ;

b.9.2. Toutes les installations de traitement des déchets produits dans les différentes phases du chantier, y compris les installations indiquées dans le document 28.1 *Relazione smaltimento materiali di risulta*, doivent faire l'objet d'une autorisation spécifique, en cours de validité, pour le traitement des types de déchets qui y se-

- | | |
|---|--|
| <p>rifiuti che vi saranno destinati;</p> <p>b.9.3. eventuali terre e rocce da scavo che non dovessero essere riutilizzate in sito potranno uscire dal cantiere di produzione come rifiuti o come sottoprodotti ma, in questo caso, solo se verranno messe in atto e rispettate tutte le procedure (con relative tempistiche) previste dal DPR 120/2017 e smi;</p> <p>b.10 con riferimento alla realizzazione di uno slargo in corrispondenza dell'area della cabina di consegna e della cabina utente, in fase di progettazione esecutiva dovrà essere definita l'effettiva modalità di gestione dell'interferenza con il pozzetto e la tubazione presenti nell'area, di proprietà di soggetto privato, garantendo in ogni caso la continuità della fornitura idrica ai consorziati;</p> <p>c. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi ed è subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, le società autorizzate assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;</p> <p>d. in allegato alla richiesta di emissione del decreto di esproprio e occupazione, (utilizzando il modello reperibile sul sito della Regione - avvisi e documenti - espropri), dovrà essere prodotta la seguente documentazione:</p> <p>d.1. copia del provvedimento che attesti l'imposizione del vincolo preordinato all'esproprio/asservimento e comportante la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;</p> <p>d.2. planimetria con evidenziate solamente le aree da asservire coattivamente e occupare temporaneamente per le quali si richiede l'emissione del decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea; le aree di proprietà del Comune di Saint Vincent dovranno essere escluse dalla procedura in quanto regolate da opportuna convenzione/concessione;</p> <p>d.3. dovranno essere allegate alla richiesta solamente le schede per le quali si intende attivare la procedura di asservimento e occupazione temporanea; trattandosi di indennità di asservimento, occorre premettere che, essendo la stessa destinata a ristorare il pregiudizio effettivo e attuale subito dal proprietario, l'abbattimento da applicarsi al valore venale di esproprio, come da prassi consolidata, è generalmente di 1/3;</p> <p>d.4. le visure ipotecarie o l'attestazione del professionista di aver accertato presso l'ufficio dei registri immobiliari che i proprietari corrispondono a quelli iscritti nei registri catastali;</p> <p>d.5. certificato di destinazione urbanistica;</p> | <p>ront livrés ;</p> <p>b.9.3. Les terres et roches excavées qui ne sont pas réutilisées sur le chantier peuvent être transportées ailleurs comme déchets ou sous-produits des travaux à condition que toutes les procédures et les délais prévus par le décret du président de la République n° 120 du 13 juin 2017 soient respectés ;</p> <p>b.10. Pour ce qui est de l'élargissement de la chaussée à la hauteur du poste de livraison et du poste pour la desserte des usagers, lors de la conception du projet d'exécution, il y a lieu de définir les modalités réelles de gestion de l'incidence des travaux sur le puisard et le tuyau existants et appartenant à un particulier, de manière à garantir la continuité de la fourniture d'eau aux membres du consortium concerné ;</p> <p>c. La présente autorisation est accordée sans préjudice des droits des tiers et est subordonnée au respect de toutes les dispositions en vigueur en matière de construction et d'urbanisme, de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que de production d'énergie électrique à partir de sources renouvelables ; les titulaires des autorisations visées au présent acte assument donc la pleine responsabilité pour ce qui est des droits des tiers ou des éventuels dommages causés par la réalisation des travaux, en déchargeant la Région de toute prétention de la part des tiers qui s'estimeraient lésés ;</p> <p>d. Il y a lieu de demander qu'un acte soit pris pour l'expropriation ou l'occupation des biens concernés, en utilisant les formulaires téléchargeables depuis le site de la Région (section <i>Avvisi e documenti - Espropri</i>) ; la demande en cause doit être assortie de la documentation suivante :</p> <p>d.1. Copie de l'acte attestant l'établissement de la servitude préluant à l'expropriation ou à l'occupation et déclarant l'utilité publique des travaux ;</p> <p>d.2. Le plan indiquant uniquement les biens devant être frappés de servitude légale et occupés à titre temporaire et pour lesquels l'acte y afférent doit être adopté ; les aires appartenant à la Commune de Saint-Vincent ne sont pas concernées par la procédure en question, puisqu'elles font l'objet d'une convention/concession ad hoc ;</p> <p>d.3. Les fiches relatives aux biens devant faire l'objet de la procédure d'établissement de la servitude légale et d'occupation temporaire ; pour ce qui est de l'indemnité de servitude, il convient de souligner que celle-ci vise à compenser le dommage réel et actuel subi par tout propriétaire concerné et que son montant est réduit, par rapport à l'indemnité d'expropriation, comme d'usage, d'un tiers ;</p> <p>d.4. L'état hypothécaire ou la déclaration formulée par un professionnel à la suite d'un contrôle aux bureaux des registres immobiliers attestant la correspondance entre les propriétaires et les titulaires des biens concernés indiqués au cadastre ;</p> <p>d.5. Le certificat d'urbanisme ;</p> |
|---|--|

- d.6. indicazione della data presunta dell'avvio dei lavori al fine di consentire alla Struttura espropriazioni, valorizzazione del patrimonio e casa da gioco, la predisposizione del calendario delle pratiche da evadere;
- e. in merito alla linea di connessione elettrica, "Linea n. 1003", i titolari dell'autorizzazione di cui ai punti 1. e 2. dovranno, ai sensi dell'art. 10 comma 3 della l.r. 8/2011:
- e.1. adottare sotto la propria responsabilità tutte le misure tecniche e di sicurezza stabilite dalla normativa vigente per la costruzione, l'esercizio e la variazione dei tracciati degli elettrodotti;
- e.2. trasmettere anche alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria le dichiarazioni di inizio e di fine dei lavori della linea elettrica;
- e.3. provvedere all'accatastamento delle cabine e di eventuali altri manufatti edilizi;
- e.4. trasmettere alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, al Comune di Saint-Vincent e all'ARPA Valle d'Aosta, la dichiarazione di regolare entrata in esercizio degli elettrodotti oggetto di intervento e delle opere accessorie;
- e.5. l'autorizzazione definitiva all'esercizio della linea elettrica di connessione sarà rilasciata con provvedimento dirigenziale e sarà subordinata alla stipulazione degli atti di sottomissione di cui all'articolo 120 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775, al consenso all'esercizio da parte dell'Amministrazione delle Poste e delle Comunicazioni - Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche di Torino, nonché all'esito favorevole del collaudo, così come disciplinato dall'art. 11 della l.r. 8/2011;
- e.6. tutte le opere occorrenti per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica di connessione sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 8/2011;
- e.7. i lavori e le eventuali operazioni relative a pratiche di esproprio o di asservimento coattivo, dovranno avere inizio entro due anni dalla data di emissione del relativo provvedimento ed essere ultimati entro cinque anni dalla medesima data;
- e.8. l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee elettriche di trasmissione e distribuzione di energia, nonché delle speciali prescrizioni delle singole Amministrazioni interessate;
- e.9. le società esercenti assumono la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi e gli eventuali danni causati dalla costruzione e dall'esercizio della linea elettrica, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
- e.10. le società esercenti dovranno eseguire, anche du-
- d.6. La communication relative à la date présumée de début des travaux, afin que la structure « Expropriations, valorisation du patrimoine et Maison de jeu » puisse dresser le calendrier des procédures à accomplir ;
- e. Pour ce qui est de la ligne électrique de raccordement n° 1003, les titulaires des autorisations visées aux points 1 et 2 doivent, aux termes du troisième alinéa de l'art. 10 de la loi régionale n° 8 du 28 avril 2011 :
- e.1. Adopter, sous leur responsabilité, toutes les mesures techniques et de sécurité fixées par la législation en vigueur en matière de construction et d'exploitation des lignes électriques, ainsi que de modification du tracé de celles-ci ;
- e.2. Transmettre également à la structure « Évaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air » les déclarations d'ouverture et de fermeture de chantier ;
- e.3. Inscrire au cadastre les postes et les éventuelles constructions ;
- e.4. Transmettre la déclaration de mise en service des lignes électriques en cause et des ouvrages accessoires à la structure « Évaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air », à la Commune de Saint-Vincent et à l'ARPE de la Vallée d'Aoste ;
- e.5. (*à partir d'ici, il faudrait rétablir revenir à la liste alphabétique générale : f, g, h...*) L'autorisation définitive d'exploiter la ligne de raccordement en question est délivrée par acte du dirigeant à la suite de l'établissement des actes de soumission visés à l'art. 120 du décret du roi n° 1775 du 11 décembre 1933, à l'accord de l'administration des postes et des communications – *Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche* de Turin – ainsi qu'au résultat positif de l'essai prévu par l'art. 11 de la LR n° 8/2011 ;
- e.6. Tous les ouvrages nécessaires à la construction et à l'exploitation de la ligne de raccordement en question sont déclarés d'utilité publique, urgents et non différables, aux termes de l'art. 12 de la LR n° 8/2011 ;
- e.7. Les travaux et les éventuelles démarches afférentes aux expropriations ou aux servitudes légales doivent être entrepris dans le délai de deux ans à compter de la date de l'acte y afférent et achevés dans le délai de cinq ans à compter de la même date ;
- e.8. L'autorisation est réputée accordée dans le respect des droits des tiers et de toutes les dispositions en vigueur en matière de lignes électriques de transmission et de distribution d'énergie, ainsi que des prescriptions spéciales des différentes administrations intéressées ;
- e.9. Les titulaires des autorisations visées au présent acte se doivent d'assumer toute responsabilité en ce qui concerne les droits des tiers et les dommages éventuellement causés par la construction et l'exploitation de la ligne électrique en question, en déchargeant la Région de toute prétention ou poursuite de la part de tiers qui s'estimeraient lésés ;
- e.10. Lesdites titulaires demeurent dans l'obligation

rante l'esercizio della linea elettrica, le eventuali nuove opere o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi, entro i termini che saranno all'uopo stabiliti e con le comminatorie di legge in caso di inadempimento nonché effettuare, a fine esercizio, lo smantellamento e il recupero delle linee con sistemazione ambientale delle aree interessate dagli scavi e dalla palificazione;

- f. il termine per l'inizio dei lavori è fissato in quattro anni dal rilascio della presente autorizzazione, mentre quello per l'ultimazione dei medesimi è di cinque anni decorrenti dalla data di inizio lavori; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a 30 anni (durata dell'impianto ipotizzata nel piano dismissione e ripristino impianto) dall'ultimazione dei lavori. Decorso tali termini l'autorizzazione perde efficacia;
- g. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; le società autorizzate dovranno inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura responsabile del procedimento di autorizzazione unica;
- h. le società autorizzate, per cause di forza maggiore, hanno la facoltà di presentare istanza di proroga dell'efficacia temporale del provvedimento di autorizzazione unica alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, che si esprime entro i successivi sessanta giorni. Se l'istanza di cui al primo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di autorizzazione unica, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'amministrazione procedente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga;
- i. qualora le società autorizzate intendessero apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovranno presentare apposita istanza/dichiarazione al soggetto competente per materia;
- j. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, la società autorizzata di cui al punto 1. è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, almeno sei mesi prima della data di scadenza della stessa;
- k. è fatto obbligo alle società autorizzate di comunicare contestualmente al Comune di Saint-Vincent, alla Stazione forestale di Châtillon, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, le date di

d'eseguire, même pendant l'exploitation de la ligne en question, les travaux ou les modifications qui, en vertu de la loi, pourraient être prescrits en vue de la sauvegarde des intérêts publics et privés – et ce, dans les délais qui seront fixés à cet effet et avec les sanctions prévues par la loi en cas d'inobservation – et de procéder, à la fin de l'exploitation, au démantèlement et à la récupération de la ligne électrique, ainsi qu'à la remise en état des sites intéressés par les fouilles et par la pose des poteaux ;

- f. Les travaux en cause doivent commencer dans un délai de quatre ans à compter de la date du présent acte et s'achever dans les cinq ans qui suivent la date de leur début ; pour ce qui est de l'exploitation de l'installation en question, la durée de validité de la présente autorisation est de trente ans (durée de vie de l'installation prévue dans le plan de la désaffectation de l'installation et de la remise en état des lieux) à compter de la fin des travaux ; après l'expiration desdits délais, l'autorisation en question n'est plus valable ;
- g. Au cas où la durée des autorisations visées au présent acte dépasserait celle des autres autorisations prévues dans le cadre de la procédure, les titulaires de celles-ci doivent demander le renouvellement desdites autorisations dans les délais prévus par les dispositions y afférentes et doivent transmettre copie de la documentation attestant ledit renouvellement à la structure responsable de la procédure aboutissant à la délivrance de l'autorisation unique ;
- h. Dans les cas de force majeure, les titulaires des autorisations visées au présent acte ont la faculté de présenter une demande de prolongation de la validité de celui-ci à la structure régionale « Développement énergétique durable », qui se prononce sous soixante jours. Si la demande ci-dessus est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant l'expiration du délai de validité établi par le présent acte d'autorisation, celui-ci demeure efficace jusqu'à l'adoption des décisions relatives à l'octroi de la prolongation du délai par l'administration compétente ;
- i. Au cas où les titulaires des autorisations visées au présent acte souhaiteraient apporter des modifications à l'installation, même en cours de chantier, elles sont tenues de présenter une demande ou une déclaration ad hoc à l'autorité compétente en la matière ;
- j. Aux fins du renouvellement de l'autorisation d'exploiter l'installation, la société visée au point 1 est tenue de présenter une demande ad hoc à la structure « Développement énergétique durable », et ce, six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cause ;
- k. Les titulaires des autorisations visées au présent acte sont tenues de communiquer les dates de début et d'achèvement des travaux, en même temps, à la Commune de Saint-Vincent, au poste forestier de Châtillon et aux structures régionales « Évalua-

inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'art. 60, comma 5, della l.r. 11/1998;

- l. prima dell'inizio dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà consegnare una copia del progetto esecutivo al Comune di Saint-Vincent e alla Stazione forestale di Châtillon;
- m. con riferimento alla posa di condutture di energia elettrica e/o tubazioni metalliche sotterrate e alla realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad uso privato, prima dell'inizio dei lavori, le società autorizzate dovranno provvedere a presentare al competente Ispettorato (Divisione IV – Ispettorato territoriale (Casa del Made in Italy) del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta) dei seguenti atti (ai sensi dell'art. 56 del Codice delle comunicazioni elettroniche - d.lgs. n. 259/2003):
 - m.1. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore dell'ente proponente asseverata da un professionista abilitato;
 - m.2. dettagliata relazione tecnica;
 - m.3. elaborati progettuali attestanti la conformità dell'impianto;
 - m.4. copia conforme dell'atto di sottomissione, ove previsto, debitamente registrato;
- n. prima della realizzazione delle opere interferenti con la linea di telecomunicazioni che alimentava il fabbricato dell'ex Tiro al Volo, evidenziata nel documento "20_CVAEos_Interferenze TIM" e ricadente all'interno dell'area in disponibilità, dovrà essere completata la specifica procedura per lo spostamento o dismissione della linea stessa, avviata con la Fibercop S.p.A.;
- o. prima della realizzazione delle opere strutturali, la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà procedere alla prescritta denuncia ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);
- p. 15 giorni prima dell'esecuzione delle opere interferenti con l'alveo del torrente Vagnod, le società autorizzate dovranno presentare alla Struttura gestione demanio idrico apposita istanza per il rilascio del benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle lavorazioni all'interno delle predette superfici;
- q. prima dell'ultimazione dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà:
 - q.1. comunicare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile la data di primo parallelo con la rete elettrica, il numero identificativo del punto di consegna dell'energia (Point of delivery – POD) e la data di inizio della produzione di energia;
 - q.2. trasmettere alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria e alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree;

tions, autorisations environnementales et qualité de l'air » et « Développement énergétique durable », aux termes du cinquième alinéa de l'art. 60 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 ;

- l. Avant le début des travaux en question, la titulaire de l'autorisation visée au point 1 est tenue de remettre une copie du projet d'exécution à la Commune de Saint-Vincent et au poste forestier de Châtillon ;
- m. Pour ce qui est de la pose en sous-sol de fourreaux pour les câbles électriques et/ou de tuyaux métalliques et de la réalisation des réseaux de communication électronique à usage privé, les titulaires des autorisations visées au présent acte sont tenues, avant le début des travaux, de présenter à la Division IV – Inspection territoriale (*Casa del Made in Italy*) du Piémont, de la Ligurie et de la Vallée d'Aoste les actes indiqués ci-après, aux termes de l'art. 56 du code des communications électroniques visé au décret législatif n° 259 du 1^{er} août 2003 :
 - m.1. Déclaration du représentant légal ou procureur de l'entreprise concernée, certifiée par un professionnel habilité ;
 - m.2. Rapport technique détaillé ;
 - m.3. Documents de projet attestant la conformité de l'installation ;
 - m.4. Copie conforme de l'acte de soumission éventuellement prévu et dûment enregistré ;
- n. Avant de réaliser les travaux ayant une incidence sur la ligne de télécommunication qui desservait le bâtiment de l'ancien tir au vol et qui traverse l'aire disponible, comme il appert du document 20_CVAEos_Interferenze TIM, la procédure de déplacement ou de désaffectation de ladite ligne, qui a été entamée avec *Fibercop SpA*, doit être achevée ;
- o. Avant de réaliser les ouvrages de structure, la titulaire de l'autorisation visée au point 1 doit présenter la déclaration prévue par la loi régionale n° 23 du 31 juillet 2012 (Réglementation des actions de contrôle des ouvrages et des constructions en zone sismique) ;
- p. Quinze jours avant la réalisation des travaux ayant une incidence sur le lit du Vagnod, les titulaires des autorisations visées au présent acte doivent déposer à la structure « Gestion du domaine hydrique » une demande d'autorisation en vue de l'indication des conditions obligatoires pour l'exécution des travaux dans les lits des torrents ;
- q. Avant la fin des travaux, la société visée au point 1 doit :
 - q.1. Communiquer à la structure « Développement énergétique durable » la date du premier raccordement de la ligne électrique au réseau, le numéro d'identification du point de livraison de l'énergie (*point of delivery – POD*) et la date de début de la production d'énergie ;
 - q.2. Transmettre aux structures « Patrimoine paysager et architectural », « Évaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air » et « Développement énergétique durable » la documentation photographique relative à la remise en état définitive des sites ;

- | | |
|--|--|
| <p>r. contestualmente alla presentazione della dichiarazione di fine lavori presso gli uffici comunali, la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà presentare alla Struttura sviluppo energetico sostenibile, il progetto “as built” delle opere realizzate;</p> <p>s. la società autorizzata di cui al punto 1. dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;</p> <p>t. entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori la società autorizzata di cui al punto 1., ai sensi degli artt. 63 bis e 63 ter della l.r. 11/1998 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), dovrà presentare, per i manufatti assoggettati, una segnalazione certificata di agibilità corredata della documentazione prescritta;</p> <p>u. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo alla società autorizzata di cui al punto 1. di realizzare le opere di recupero ambientale previste nel progetto autorizzato;</p> <p>v. il presente provvedimento è trasmesso alle società autorizzate, alle Strutture regionali interessate, al Comune di Saint-Vincent, alla Stazione forestale di Châtillon e a ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;</p> <p>7. di dare atto che:</p> <p>a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, le società autorizzate dovranno trasmettere al Comune di Saint-Vincent la documentazione e le comunicazioni prescritte;</p> <p>b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, le società autorizzate dovranno consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;</p> <p>c. la verifica del rispetto di tutte le prescrizioni derivanti dalla vigente legislazione urbanistica e dalle norme del P.R.G.C. rientra nella sfera di competenze dell'Autorità comunale;</p> <p>d. l'esecuzione di opere non autorizzate, o comunque difformi da quanto approvato dal presente provvedimento, potranno comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 42/2004, tra le quali anche la rimozione delle opere abusive;</p> <p>8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;</p> <p>9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p> | <p>r. La société visée au point 1 doit présenter aux bureaux communaux la déclaration de fermeture du chantier et, en même temps, à la structure régionale « Développement énergétique durable » les documents de récolement des ouvrages réalisés (documentation <i>as built</i>) ;</p> <p>s. La société visée au point 1 est tenue d'inscrire au cadastre les ouvrages réalisés ;</p> <p>t. Dans les soixante jours qui suivent la fin des travaux, la titulaire de l'autorisation visée au point 1 doit présenter, aux termes des art. 63 bis et 63 ter de la LR n° 11/1998, l'auto-déclaration de conformité relative aux ouvrages qui tombent sous le coup des dispositions desdits articles, assortie de la documentation requise ;</p> <p>u. Une fois l'installation désaffectée, la société visée au point 1 doit réaliser les travaux de récupération environnementale prévus par le projet autorisé ;</p> <p>v. Le présent acte est transmis aux titulaires des autorisations, aux structures régionales concernées, à la Commune de Saint-Vincent, au poste forestier de Châtillon et à tout autre acteur impliqué dans la procédure au sens de la loi régionale n° 19 du 6 août 2007.</p> <p>7. Il est pris acte de ce qui suit :</p> <p>a. Aux fins de l'application des dispositions en matière de protection de la santé et de la sécurité sur les lieux de travail, les titulaires des autorisations visées au présent acte doivent transmettre à la Commune de Saint-Vincent la documentation et les communications requises ;</p> <p>b. Les contrôles sur le respect des prescriptions normatives lors de la réalisation des travaux et sur le fonctionnement correct des installations sont du ressort des différents acteurs institutionnels concernés, qui les effectuent dans le cadre de leurs compétences respectives. À cette fin, les titulaires des autorisations visées au présent acte doivent permettre à ces derniers d'accéder librement aux installations ;</p> <p>c. Les contrôles sur le respect des prescriptions prévues par les dispositions en vigueur en matière d'urbanisme et par le plan régulateur général communal sont du ressort de la Commune de Saint-Vincent.</p> <p>d. La réalisation d'ouvrages non autorisés par le présent acte ou non conformes aux conditions approuvées par celui-ci peut entraîner l'application des sanctions prévues par le décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 et, notamment, la démolition des ouvrages illégaux.</p> <p>8. Le présent acte n'entraîne aucune dépense à la charge du budget de la Région.</p> <p>9. Le présent acte est publié au Bulletin officiel de la Région.</p> |
|--|--|

L'estensore
Jean Claude PESSION

In vacanza del Dirigente
Il Coordinatore
Tamara CAPPELLARI

Le rédacteur,
Jean Claude PESSION

Le poste de dirigeant étant vacant,
La coordinatrice,
Tamara CAPPELLARI

AVVISI E COMUNICATI

ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione per la variante di tracciato, in comune di Lillianes, all'impianto elettrico a 15 kV tra le cabine elettriche denominate "Remondin" e "Fontainemore" nei comuni di Perloz, Lillianes e Fontainemore - Linea 956.

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in data 06/02/2026 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente - Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con sede in loc. Le Grand Chemin, 46 di Saint-Christophe (AO), l'istanza di autorizzazione per la variante di tracciato, in comune di Lillianes, all'impianto elettrico a 15 kV tra le cabine elettriche denominate "Remondin" e "Fontainemore" nei comuni di Perloz, Lillianes e Fontainemore - Linea 956, autorizzato con provvedimento n. 1626 in data 28/03/2024.

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In vacanza del Dirigente,
il Coordinatore,
Luca FRANZOSO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista

Avviso di avvenuto deposito dell'istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto elettrico a 15 kV per l'installazione di un regolatore di tensione in frazione Villaret del comune di La Thuile. Linea 1011.

Ai sensi della L.R. n. 8/2011 e della L.R. n. 11/2004 è stata depositata in data 6 febbraio 2026 presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Assessorato Opere pubbliche, Territorio e Ambiente - Struttura valutazioni, autorizzazioni ambientali e qualità dell'aria, con sede in loc. Le Grand Chemin, 46 di Saint-Christophe (AO), l'istanza di autorizzazione per la costruzione di un impianto elettrico a 15 kV per l'installazione di un regolatore di tensione in frazione Villaret del comune di La Thuile. Linea 1011.

Chiunque abbia interesse può presentare per iscritto osservazioni alla struttura competente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

In vacanza del Dirigente,
il Coordinatore,
Luca FRANZOSO

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista

AVIS ET COMMUNIQUÉS

ASSESSORAT DES OUVRAGES PUBLICS, DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Avis de dépôt d'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une variante dans la commune de Lillianes à la ligne électrique entre les postes de transformation nommés «Remondin» et «Fontainemore» dans les communes de Perloz, Lillianes et Fontainemore (Dossier n. 956).

Aux termes de la loi régionale n. 8 du 28 avril 2011 et n. 11 du 2 juillet 2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une variante dans la commune de Lillianes à la ligne électrique entre les postes de transformation nommés «Remondin» et «Fontainemore» dans les communes de Perloz, Lillianes et Fontainemore (Dossier n. 956) déjà autorisée avec acte du dirigeant n. 1626 du 28 mars 2024, a été déposée le 6 février 2026 aux bureaux de la Structure évaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement de la Région Autonome Vallée d'Aoste – 46, Rue Grand-Chemin, Saint-Christophe.

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

En vacance du poste du Dirigeant,
le Coordinateur,
Luca FRANZOSO

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

Avis de dépôt d'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une ligne électrique nécessaire pour l'installation d'un régulateur de tension dans la localité Villaret de la commune de La Thuile (Dossier n. 1011).

Aux termes de la loi régionale n. 8 du 28 avril 2011 et n. 11 du 2 juillet 2004, avis est donné du fait qu'une demande d'autorisation pour la construction et l'exploitation à titre provisoire d'une ligne électrique nécessaire pour l'installation d'un régulateur de tension dans la localité Villaret de la commune de La Thuile (Dossier n. 1011), a été déposée le 6 février 2026, aux bureaux de la Structure évaluations, autorisations environnementales et qualité de l'air de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement de la Région Autonome Vallée d'Aoste – 46, Rue Grand-Chemin, Saint-Christophe.

Les intéressés peuvent présenter par écrit à la structure compétente leurs observations dans les trente jours qui suivent la date de publication du présent avis.

En vacance du poste du Dirigeant,
le Coordinateur,
Luca FRANZOSO

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

ATTI EMANATI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI

COMUNE DI VALSAVARENCHÉ

Avviso di perfezionamento del titolo abilitativo procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi dell'art. 8, comma 9, del D.Lgs 190 del 2024. Impianto sito in Loc. Les Thoules di Valsavarenche, Valle d'Aosta.

Lo scrivente Roger Georgy, sindaco pro tempore del Comune di Valsavarenche, Loc. Dégioz, 166, P. IVA 00124870072, comunica, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 9 del D. Lgs. 190 del 2024 (recante la "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lett. b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"), l'intervenuto perfezionamento, a seguito di riscontro da parte dell'Area Tecnica del Comune in data 29.12.2025, del titolo abilitativo relativo al progetto di rifacimento parziale dell'impianto idroelettrico denominato "Levionaz" in località Les Thoules di Valsavarenche. Il progetto è stato presentato a mezzo PEC al Comune di Valsavarenche in data 24.12.2025"

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

COMUNE DI VILLENEUVE

Deliberazione 20 gennaio 2026, n. 8.

Esame osservazioni e approvazione della variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG del comune di Villeneuve concernente l'ampliamento della superficie di sottozona destinata a campeggio in seno alla sottozona Fb05*-Chavonne-laghetto inserendo oltre alla tipologia di campeggio sociale, già presente, quella a parco di campeggio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

delibera

1. di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di accogliere, così come previsto dall'art. 16, comma 4 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, le osservazioni dell'Assessorato Opere Pubbliche, Territorio e Ambiente – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio – Pianificazione territoriale (prot. n. 115 del 12.01.2026) e di revisionare gli elaborati che concorrono a formare la variante non sostanziale n. 6 al fine di recepire le condizioni e le proposte di modifica evidenziate nel parere di competenza della suddetta Struttura riportato nel Provvedimento dirigenziale n. 4256 in data 04.08.2025;

ACTES ÉMANANT DES AUTRES ADMINISTRATIONS

COMMUNE DE VALSAVARENCHÉ

Avis de perfectionnement du titre habilitant – Procédure habilitative simplifiée (PAS) au sens de l'article 8, alinéa 9, du décret législatif n° 190 de 2024. Installation située au lieu-dit Les Thoules, commune de Valsavarenche, Vallée d'Aoste.

Le soussigné Roger Georgy, syndic pro tempore de la Commune de Valsavarenche, Hameau. Dégioz, 166, n° de TVA 00124870072, communique, aux fins et pour les effets prévus à l'article 8, alinéa 9, du décret législatif n° 190 de 2024 (portant « Discipline des régimes administratifs pour la production d'énergie à partir de sources renouvelables, en application de l'article 26, alinéas 4 et 5, lettres b) et d), de la loi n° 118 du 5 août 2022 »), que le perfectionnement du titre habilitant relatif au projet de réfection partielle de l'installation hydroélectrique dénommée "Levionaz", située au lieu-dit Les Thoules sur le territoire de la commune de Valsavarenche, est intervenu à la suite de l'avis favorable émis par le Service technique communal en date du 29 décembre 2025.

Le projet a été transmis à la Commune de Valsavarenche par courrier électronique certifié (PEC) en date du 24 décembre 2025.

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

COMMUNE DE VILLENEUVE

Délibération n° 8 du 20 janvier 2026,

portant examen des observations déposées au sujet de la variante non substantielle n° 6 du plan régulateur général communal en vigueur, relative à l'agrandissement de la surface de la sous-zone Fb05* (Chavonne-laghetto) destinée au camping, et ce, par l'insertion de la destination de terrain de camping, en sus de la destination de camping social déjà prévue pour la sous-zone en question.

LE CONSEIL COMMUNAL

Omissis

délibère

1. Il est pris acte du fait que le préambule fait partie intégrante et substantielle du dispositif de la présente délibération.
2. Aux termes du quatrième alinéa de l'art. 16 de la loi régionale n° 11 du 6 avril 1998, les observations formulées par la structure « Planification territoriale » du Département de la programmation, des ressources hydriques et du territoire de l'Assessorat des ouvrages publics, du territoire et de l'environnement dans la lettre du 12 janvier 2026, réf. n° 115, sont accueillies. Les pièces de la variante non substantielle n° 6 du plan régulateur général communal (PRGC) sont mises à jour sur la base des conditions et des propositions de modification formulées par ladite structure dans l'acte du dirigeant n° 4256 du 4 août 2025.

- | | |
|--|--|
| <p>3. di dare atto che nei quarantacinque (45) giorni successivi alle pubblicazioni non sono pervenute ulteriori osservazioni sulle quali il Comune debba pronunciarsi;</p> <p>4. di attestare la coerenza della variante non sostanziale n. 6 con le determinazioni del Piano Territoriale Paesistico (PTP);</p> <p>5. di approvare la variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG concernente l'ampliamento della superficie di sottozona destinata a campeggio in seno alla sottozona Fb05*-Chavonne-Laghetto inserendo oltre alla tipologia di campeggio sociale, già presente, quella a parco di campeggio, già adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 27.11.2025 e costituita dai seguenti elaborati revisionati dall'arch. Bellone Cristina, trasmessi al Comune in data 12.01.2026 e registrati al protocollo in data 14.01.2026 al n. 183/2026:</p> <ul style="list-style-type: none">• Relazione tecnica alla variante;• Allegati alla relazione tecnica alla variante (Provvedimento dirigenziale n. 4256 in data 04.08.2025, allegati 01.a, 01.b, 01.c, 01.d, 01.e, 01.f, 01.g, 01.h, 01.i, 01.j, 01.k, 01.l - Specifica analisi di rischio); <p>6. di dare atto che la variante non sostanziale n. 6 al vigente PRG del Comune di Villeneuve assumerà efficacia con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta della presente deliberazione e che la deliberazione medesima sarà resa pubblica nel sito web della Regione Valle d'Aosta e del Comune di Villeneuve;</p> <p>7. di trasmettere alla struttura regionale competente in materia di urbanistica, entro trenta (30) giorni dall'approvazione, una copia della variante non sostanziale n. 6 approvata su supporto informatico firmato digitalmente;</p> <p>8. di trasmettere copia del presente provvedimento all'ufficio tecnico comunale per gli adempimenti di competenza.</p> | <p>3. Aucune autre observation exigeant l'avis de la Commune n'a été présentée au cours des quarante-cinq jours suivant la publication des actes de la variante.</p> <p>4. Il est pris acte du fait que la variante non substantielle en question n'est pas en contraste avec les dispositions du plan territorial paysager.</p> <p>5. La variante non substantielle n° 6, relative à l'agrandissement de la surface de la sous-zone Fb05* (<i>Chavonne-laghetto</i>) destinée au camping, et ce, par l'insertion de la destination de terrain de camping, en sus de la destination de camping social déjà prévue pour la sous-zone en question et adoptée par la délibération du Conseil communal n° 38 du 27 novembre 2025, est approuvée. Ladite variante est composée des documents indiqués ci-après, établis par l'architecte Cristina Bellone, transmis à la Commune le 12 janvier 2026 et enregistrés le 14 janvier 2026 sous la référence n° 183/2026 :</p> <p>6. La variante non substantielle n° 6 déploie ses effets à compter de la date de publication de la présente délibération au Bulletin officiel de la Région autonome Vallée d'Aoste. Par ailleurs, la présente délibération est publiée sur les sites internet de la Région et de la Commune de Villeneuve.</p> <p>7. La Commune doit transmettre, sous trente jours, à la structure régionale compétente en matière d'urbanisme une copie de la variante non substantielle en question sur support informatique signé numériquement.</p> <p>8. La présente délibération est transmise au Bureau technique communal aux fins de l'accomplissement de toutes les obligations qui incombent à celui-ci.</p> |
|--|--|

PARTE TERZA

BANDI E AVVISI DI CONCORSI

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari (categoria D – posizione D), nel profilo professionale di istruttore contabile, con riserva di un posto per il personale interno, da assegnare all'organico della direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste.

Graduatoria di merito ufficiale generale approvata con provvedimento del Direttore generale n. 27, prot. 3101/VII/01 in data 17 febbraio 2026.

TROISIÈME PARTIE

AVIS DE CONCOURS

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Liste d'aptitude du concours public externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps plein et à durée indéterminée, de deux fonctionnaires (catégorie D – position D), dans le profil professionnel d'instructeur comptable, dont un poste réservé pour le personnel interne, à affecter dans le cadre de la direction générale de l'Université de la Vallée d'Aoste.

Liste d'aptitude finale générale approuvée par l'acte du Directeur général n° 27, prot. 3101/VII/01 du 17 février 2026.

GRADUATORIA GENERALE Rang	NOMINATIVO Nom et prénom	Punteggio / 20 Points (sur 20)
1	SILVETTI ALESSIA	18,92
2	CALIANO SARA	17,08
3	GANIS MATTEO	16,63
4	MERIVOT JENNIFER	16,30
5	OLIANAS ALESSANDRO	14,50
6	CARDIA YURI	14,21
7	GNOUMA GHASSAN	12,67
8	BARAVEX ELIDA	12,63
9	DOMAINE MICHEL	12,17

Aosta, 17 febbraio 2026

Il Responsabile del procedimento
Elisa DALLE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura dell'inserzionista.

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di due funzionari (categoria D – posizione D), nel profilo professionale di istruttore contabile, con riserva di un posto per il personale interno, da assegnare all'organico della direzione generale dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste. Interni riservatari.

Graduatoria di merito ufficiale degli interni riservatari approvata con provvedimento del Direttore generale n. 27, prot. 3101/VII/01 in data 17 febbraio 2026.

Fait à Aoste, le 17 février 2026

Le Responsable de la procédure
Elisa DALLE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'annonceur.

UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Liste d'aptitude du concours public externe, sur épreuves, en vue du recrutement, sous contrat à temps plein et à durée indéterminée, de deux fonctionnaires (catégorie D – position D), dans le profil professionnel d'instructeur comptable, dont un poste réservé pour le personnel interne, à affecter dans le cadre de la direction générale de l'Université de la Vallée d'Aoste. Poste réservé

Liste d'aptitude finale relative au poste réservé pour le personnel interne approuvée par l'acte du Directeur général n° 27, prot. 3101/VII/01 du 17 février 2026.

GRADUATORIA RISERVATARI Rang	NOMINATIVO Nom et prénom	Punteggio / 20 Points (sur 20)
1	SILVETTI ALESSIA	18,92
2	CALIANO SARA	18,08
3	GANIS MATTEO	17,63
4	OLIANAS ALESSANDRO	15,50

Aosta, 17 febbraio 2026

Il Responsabile del procedimento
Elisa DALLE

N.D.R.: La traduzione del presente atto è stata redatta a cura
dell'inserzionista.

Fait à Aoste, le 17 février 2026

Le Responsable de la procédure
Elisa DALLE

N.D.R.: Le présent acte a été traduit par les soins de l'an-
nonneur.